Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 44

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17

Firenze, Lunedì 13 Febbraio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Num. 38 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita presso l'Istituto tecnico di Porto Maurizio una sezione di marina mercantile cogli insegnamenti indicati nel seguente quadro.

Art. 2. Gli stipendi ed assegni annessi agli infraindicati insegnamenti e cariche nell'Istituto tecnico di Porto Maurizio e Sezione di marina mercantile aggregata sono fissati come segue:

Presidenza	L. 400
Economia pubblica, statistica e diritto	» 1800
Chimica, fisica e storia naturale	» 1600
Nozioni di geometria descrittiva e disegno geometrico e topografico	» 1200
Matematiche	» 1200
Computisteria	» 1000
Disegno d'ornato industriale	» 980
Insegnamenti comuni colla Sezione di marina.	
Lettere italiane, storia e geografia	» 1600
Lingua inglese	» 1400
Lingua francese	» 1200
Sezione di marina mercantile.	
Navigazione e calcoli relativi	» 1200
Astronomia nautica	» 600
Matematiche e macchine a vapore	» 600
Diritto commerciale e marittimo	» 600
Attrezzatura e manovra navale	» 600
Meteorologia	» 300
Totale	L. 16880

Art. 3. Tali stipendi e assegni decorreranno dal 1° gennaio 1871, ed agli aumenti respettivi sarà provveduto colle somme stanziate al capitolo corrispondente del bilancio 1871 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: *Insegnamento industriale e professionale* (Spese fisse).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 gennaio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il Num. 42 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 83, 84, e 85 della legge 25 giugno 1865 (n° 2359);

Vista la domanda del Municipio di Sermione, provincia di Brescia, il quale considerando l'importanza storica del Castello degli Scaligeri sul Lago di Garda, ne chiede la espropriazione, per causa di pubblica utilità, affine di poterne fare l'acquisto dal Demanio e provvedere alla sua conservazione;

Vista la deliberazione del detto Municipio in data 28 agosto 1870;

Vista la deliberazione, in data 21 novembre 1870, della Deputazione provinciale di Brescia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in data 3 gennaio 1871;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata di pubblica utilità la espropriazione del Castello degli Scaligeri sul Lago di Garda affinchè il comune di Sermione in provincia di Brescia possa farne l'acquisto e provvedere alla sua conservazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze a dì 15 gennaio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

Il Num. 44 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 1° febbraio corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Velletri, n. 506;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Velletri, num. 506, è convocato pel giorno 26 febbraio corr. affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 5 marzo p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha fatto le seguenti disposizioni:

Con RR. decreti del 2 gennaio 1871:

Cotta Ramusino cav. avv. Giuseppe, sottoprefetto di 1ª cl. reggente la prefettura di Grosseto, nominato prefetto di 3ª cl. della provincia medesima;

Amour cav. avv. Camillo, id. id. di Avellino, id. id. id.

Con R. decreto del 29 dicembre 1870:

Rizzoli Angelo, applicato nell'amministrazione delle case di pena, nominato applicato di 4ª classe nel personale del Ministero dell'interno.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1871:

Facchini Michele, applicato di 1ª cl. nell'amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute dietro sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. ha in udienza del 15 gennaio 1871 fatte le seguenti disposizioni:

Garavaglia cav. Luigi, luogotenente colonnello direttore del Genio a Milano, trasferito direttore del Genio a Roma.

Resta cav. Giovanni, luogotenente colonnello direttore del Genio a Roma, trasferito direttore del Genio a Milano.

Con RR. decreti in data 22 gennaio 1871, sulla proposta del Ministro della Marina, l'ufficiale di porto di 1ª classe cav. Reppi Lorenzo è stato collocato in aspettativa per infermità debitamente constatate; e l'ufficiale di porto di 2ª classe Grosso Daniele, in aspettativa per motivi di salute, è stato richiamato in attività di servizio.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario con RR. decreti del 22 gennaio 1871:

Balestreri cav. Giacomo, consigliere della Corte d'appello di Torino, promosso alla 1ª categoria di stipendio;

Bosardi cav. Antonio, id. di Modena, id. alla 2ª categoria di stipendio;

Legniti cav. Carlo, id. di Ancona, id.;

Marrè cav. Carlo, id. di Genova, id.;

Pisano cav. Giuseppe, idem di Catanzaro in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio e destinato alla Corte di appello di Cagliari.

Con R. decreto del 27 gennaio 1871:

Catania cav. Agostino, consigliere della Corte di appello di Catania, promosso alla 2ª classe di stipendio.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con decreti Reali del 24 dicembre 1870:

Giorgi Achille, giudice del tribunale di Frosinone, dispensato dal servizio dietro sua rinuncia;

Felici Augusto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Ascoli Piceno applicato alla procura generale in Roma, incaricato di reggere la procura fiscale presso il tribunale di Civitavecchia;

Cavagnati Giovanni, segretario della procura generale d'appello in Palermo, nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Monteleone;

Monetti Luigi, aggiunto giudiziario al tribunale di Ravenna, nominato giudice del tribunale di Gerace;

De Arcayne Genesio, id. di Siena, nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale d'Ascoli Piceno;

Rapisardi Toscano Gaetano, id. di Patti, id. di Caltanissetta;

Pagano-Vitale Francesco, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Caltanissetta, tramutato in Siracusa;

Capitano Niccola, giudice del tribunale di Palermo, id. a Forlì;

Serra Giovanni Antonio, aggiunto giudiziario del tribunale di Tempio, id. a Lanusei;

Graziani Pietro, commerciante, nominato giudice del tribunale di commercio di Genova pel triennio dal 1871 al 1873;

Casaretto Giacomo, id., id.;

Verdura Antonio, id., id.;

Odero Luigi, id., id.;

Acquarone Pietro, id., nominato supplente del suddetto tribunale pel triennio dal 1871 al 1873;

Bianchi Pietro, id., id.;

Delbono Antonio, id., id.;

Castello Carlo, id., id.;

Beuf Luigi fu Antonio, id., id. a tutto il 1871;

Pianello Gio. Battista fu Giuseppe, id., id. di Chiavari pel triennio dal 1871 al 1873;

Dall'Orso Francesco fu Giuseppe, id., id. id.;

Puccio Giovanni fu Giuseppe, id., id. id.;

Giusti Benedetto, fu Francesco, giudice del tribunale di commercio di Savona, confermato nella stessa carica pel triennio dal 1871 al 1873;

Viglienzone Giuseppe fu Andrea, commerciante, nominato giudice supplente del tribunale di commercio di Savona pel triennio dal 1871 al 1873;

Ricci Sebastiano fu Matteo, giudice supplente del tribunale di commercio di Savona, confermato nella stessa carica pel triennio dal 1871 al 1873;

Garibaldi Maurizio fu Giuseppe, commerciante, nominato giudice del tribunale di commercio di Porto Maurizio pel triennio dal 1871 al 1873;

Romano Raffaele, giudice supplente nel tribunale di commercio di Porto Maurizio, confermato nella stessa carica pel triennio dal 1871 al 1873;

Corradi cav. Giuseppe di Francesco, commerciante, nominato giudice del tribunale di commercio di San Remo pel triennio dal 1871 al 1873;

Guidi Giacomo fu Pietro Antonio, id., id. supplente del suddetto tribunale pel triennio dal 1871 al 1873;

Mandreschi Angelo, giudice supplente del tribunale di commercio di Milano, dispensato dal servizio dietro sua domanda;

Bianchi Federico, id., id.;

Fortis Guglielmo, id., nominato giudice ordinario del tribunale di commercio di Milano pel triennio dal 1871 al 1873;

Landi Gaetano, id., id.;

Mattiuzzi Francesco, id., id.;

Consonno Fortunato, id., id.;

Warchex Antonio, id., confermato nella carica stessa pel triennio dal 1871 al 1873;

Mangili cav. Francesco, id., id.;

Ancona dott. Giuseppe, id., id.;

De Benedetti Davide, commerciante, nominato giudice supplente del tribunale di commercio di Milano pel triennio dal 1871 al 1873;

Piantanida Cesare, id., id.;

Provasoli Luigi, id., id.;

Ferri Vittorio, id., id.;

Sormani Carlo, id., id.;

Valli Adolfo, id., id.;

Tagliavia Pietro di Francesco, giudice del tribunale di commercio di Palermo, confermato nella stessa carica pel triennio dal 1871 al 1873;

Donner Carlo, commerciante, nominato giudice del tribunale di commercio di Palermo pel triennio dal 1871 al 1873;

Florio Ignazio, id., id. supplente del suddetto tribunale pel triennio dal 1871 al 1873;

Tagliavia Pietro fu Federico, id., id.;

Burgarella Aiola Agostino fu Agostino, id., nominato giudice del tribunale di commercio di Trapani pel triennio dal 1871 al 1873;

Angugliaro Giacomo di Bartolomeo, id., id. supplente del suddetto tribunale pel triennio dal 1871 al 1873.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con Reali decreti del 29 dicembre 1870:

Mola Angelo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Monza, incaricato di reggere l'ufficio della procura fiscale presso il tribunale di Velletri;

Bonelli cav. Gioacchino, presidente del tribunale di Rieti, tramutato in Perugia;

Mondino Salvatore, id. di Modica, id. in Termini Imerese;

Boni Angelo, id. di Volterra, id. di Ferrara;

Nucci Achille, id. di Sant'Angelo de' Lombardi, id. in Chieti;

Trevisani Antonio, vicepresidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nominato presidente del tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi;

Maggi Moderato, id. di Arezzo, id. di Volterra;

Boari Vito, id. di Lecce reggente la presidenza del tribunale di Rocca San Casciano, id. di Rocca San Casciano;

Imperatrice Giuseppe, vicepresidente del tribunale di Benevento, tramutato in Santa Maria Capua Vetere;

Penterini Francesco, id. di Potenza, id. a Benevento;

Geloso Peralta Santi, giudice del tribunale di Termini Imerese incaricato dell'istruzione penale, nominato vicepresidente del tribunale di Lucera;

Cicu Belogu Giuseppe, id. di Catania id., id. di Catanzaro;

Casentino Vincenzo, id. di Lecce, id. di Lecce;

Avati Giuseppe, id. di Cosenza, id. di Cosenza;

Carli Pasquale, vicepresidente del tribunale di Bari, incaricato di reggere la presidenza del tribunale di Camerino;

Uccelli Giovanni Battista, sostituto procuratore Regio presso il tribunale di Arezzo, tramutato in Firenze;

Campeggi Francesco, id. di Sondrio, id. di Monza;

Mazza Enrico, id. di Lucera, id. di Sondrio;

Rey Giov. Battista, id. di Bologna, nominato reggente la procura del Re presso il tribunale di Gerace;

Giorgi Francesco, pretore in Grottamare, nominato giudice del tribunale di Pesaro;

Buzzi Daniele, commerciante, nominato giudice ordinario del tribunale di commercio di Ferrara pel triennio dal 1871 al 1873;

Turgi Pasquale, id., id. supplente del suddetto tribunale pel triennio dal 1871 al 1873;

Gambarotta Giuseppe, id., nominato giudice del tribunale di commercio di Novi Ligure pel triennio 1871 al 1873;

Trucco Luigi, id., id. supplente del suddetto tribunale pel triennio 1871 al 1873;

Montuoro Marcello, giudice supplente del tribunale di commercio di Napoli, nominato giudice ordinario dello stesso tribunale di commercio pel triennio dal 1871 al 1873;

Aldieri Carlo, id., id. id.;

De Cristoforo Pasquale, id., id. id.;

Fulvio Bartolomeo, giudice del tribunale di commercio di Napoli, confermato nella stessa qualità pel triennio dal 1871 al 1873;

De Chiara Ferdinando, id., id. id.;

D'Agostino Giuseppe, id., id. id.;

Savastano Salvatore, commerciante, nominato giudice supplente del tribunale di commercio di Napoli pel triennio dal 1871 al 1873;

Falanga Raffaele, id., id. id.;

Cafiero Gabriele, id., id. id.;

Kessler Giovanni, id., id. id.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con RR. decreti del 27 novembre 1870:

Loggia San Biagio Benedetto, cancelliere della pretura di Gavirate, promosso dalla 2ª alla 1ª categoria;

Suardi Giuseppe, id. di Ponte S. Pietro, id.;

Cretti Giorgio, id. di Lovere, id.;

Pagnoncelli Antonio, id. di Como 2°, promosso dalla 3ª alla 2ª categoria;

Bettoni Giuseppe, id. di Loresina, id.;

Piazza Carlo, id. di Monza 2°, id.;

Caprioli Carlo, id. di Clusone, promosso dalla 4ª alla 3ª categoria;

Giani Febo, id. di Chiavenna, id.;

Sander Gio. Battista, id. di Leno, id.;

Marchioni Giovanni, vicecancelliere nella pretura di Leno, promosso dalla 2ª alla 1ª categoria;

Caldara Giuseppe, id. di Como 2°, id.;

Gussoni Luigi, id. di Appiano, id.;

Testori Luigi, id. di Cuggiono, id.;

Cairati Giulio, id. di Angera, id.;

Spotti Muzio, id. di Cremona 1°, promosso dalla 3ª alla 2ª categoria.

Con RR. decreti del 13 gennaio 1871:

Vannuccini Ferdinando, vicecancelliere nella pretura del 1° mandamento di Firenze, nominato segretario della R. procura presso il tribunale civile e correzionale d'Arezzo;

Baroccia Giacomo, alunno, nominato vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze;

Capriolio Vincenzo, reggente il posto di segretario della R. procura presso il tribunale civile e correzionale di Voghera, nominato segretario della stessa R. procura;

Borghini Giulio, vicecancelliere nella pretura del 3° mandamento di Pistoia, tramutato alla pretura del 1° mandamento di Firenze;

Bartolini Giovanni, id. di Radicofani con incarico di reggerne la cancelleria, id. del 3° mandamento di Pistoia cessando dall'incarico della reggenza;

Ghiberti Giacomo, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Perugia, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda;

Pastore Giovanni, vicecancelliere nella pretura di Roccamonfina, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1871:

Palaia Giuseppe, vicecancelliere della pretura di Strongoli, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Elenco di disposizioni fatte nel personale dei notai con RR. decreti del 15 gennaio 1871:

Valtolina dott. Enrico, notaio a Lacchiarella indi con R. decreto 9 giugno 1870 traslocato a Sovere, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda;

Bertelli Giuseppe, notaio aspirante, nominato notaio di numero pel circondario del tribunale di Grosseto con residenza a Caldana frazione del comune di Gavorrano;

Guastella Biagio, candidato notaio, nominato notaio a Vittoria;

Ajello Giuseppe, id., id. a Palizzi;

Orlandini avv. Luigi Bonifacio, con R. decreto 14 aprile 1870 nominato notaio a Cannobbio, restituito in tempo ad uniformarsi al prescritto dalla legge per assumere l'esercizio delle sue funzioni entro il termine di tre mesi decorrendi dal 14 dicembre 1870.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 2 del R. decreto 9 febbraio 1870, n. 5585, e l'articolo 16 del Regolamento col decreto medesimo approvato;

Dovendosi procedere alla seconda prova di esame tra gli ingegneri allievi e gli aiutanti di 1ª classe del Genio civile che aspirano ai posti di ingegnere di 3ª classe, a complemento della prima tenutasi nel dicembre scorso,

Decreta:

Art. 1. La Commissione incaricata di esaminare i detti ingegneri allievi ed aiutanti si riunirà in Firenze nel locale del Ministero dei Lavori Pubblici pel giorno 2 aprile p. v.

Art. 2. Gli ingegneri allievi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2 del citato R. decreto 9 febbraio 1870 e che non abbiano prima d'ora fatta dimanda per essere ammessi all'esame, dovranno presentarla al Ministero per mezzo dei rispettivi capi non più tardi del 20 marzo, corredandola:

a) Del certificato medico constatante la robusta costituzione fisica;

b) Della patente d'ingegnere;

c) Degli attestati speciali degli esami sostenuti presso le Università e presso le Scuole di applicazione o gli Instituti tecnici superiori del Regno.

Art. 3. Gli aiutanti di 1ª classe che nel giorno stabilito per gli esami abbiano toccato il triennio nel grado, potranno fino al 15 marzo presentare pure dimanda per lo stesso mezzo onde essere ammessi all'esame, salvo all'apprezzamento del Ministero il giudicare se concorrano in essi i titoli di distinzione nel servizio richiesti dall'articolo 340 della legge 20 novembre 1859; e dovranno essi pure produrre i documenti degli studi fatti e degli esami eventualmente sostenuti.

Firenze, 30 gennaio 1871.

Il Ministro: GADDA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Prima pubblicazione*)

Si notifica che la signora Emma Prezzolini, moglie di Augusto Tarchiani, proprietaria della ricevuta provvisoria per deposito di un certificato al suo nome della rendita di L. 105, col numero 17156, rilasciata da questa generale Direzione nel 9 gennaio 1871, con le indicazioni e per la operazione qui sotto indicata, ne ha dichiarato lo smarrimento, ed ha richiesto che le vengano consegnati i nuovi titoli in seguito agli adempimenti di regola.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che dopo un mese dalla data del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, saranno consegnati i nuovi titoli, e di pieno diritto resterà annullata la ricevuta asserita dispersa.

Numero di posizione	Numero di ricevuta	Operazione richiesta	Titoli esibiti dalla signora Emma Prezzolini	Titoli di cui se ne chiede la consegna
44207	4321	Svincolo e tramutamento al portatore	Certificato consolid. 5 0/0 della rendita di L. 105 al suo nome.	Due cartelle al portatore del consolidato 5 p. 0/0, n. 47805 di L. 5, e 47806 di L. 100.

Firenze, 9 febbraio 1871.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Terza pubblicazione*)

Si è chiesta la traslazione della rendita iscritta al consolidato 5 per 0/0 presso la cessata direzione del Debito Pubblico di Napoli, n. 6763, di lire 2760, a favore di Maringola Domenico fu Ignazio, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Marincola Domenico, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà pubblicata la chiesta traslazione.

Firenze, il 17 gennaio 1871.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

PARTE NON UFFICIALE

LA LEGGE SULL'ESTRADIZIONE IN INGHILTERRA

Il fascicolo XII (Dicembre 1870) del Bollettino Consolare contiene il seguente Rapporto del signor T. CATALANI addetto alla R. Legazione a Londra (Settembre 1870):

I.

La legge sull'estradizione dei malfattori, promulgata in Inghilterra il 9 agosto 1870, colma una lacuna nella giurisprudenza criminale inglese, e sanzionando quei principii che sono accettati da tutte le nazioni europee mette l'Inghilterra d'accordo e in armonia con esse.

La Gran Bretagna e i suoi vasti possedimenti in tutte le parti del mondo sono stati da tempo immemorabile il rifugio e l'asilo dei ladri, dei falsari e degli assassini di tutti i paesi.

La legge inglese ha finora impedito che la giustizia degli Stati stranieri potesse avere il suo corso. — Il malfattore che, dandosi alla fuga, avesse toccato il suolo inglese era sicuro dell'impunità.

Nel dialetto d'una delle più belle ed importanti provincie del Regno d'Italia, della Sicilia, isola vicina ad un possedimento inglese nel Me-

diterraneo, havvi un modo di dire aventuratamente diffuso nel volgo. Allorchè un malfattore vuol fare altrui una minaccia di vendetta gli dice laconicamente: *Farò un viaggio a Malta*, volendo dire ti ucciderò e non sarò punito. Nè ciò si limita soltanto a parole. Benchè io non possegga la statistica giudiziaria degli individui che, avendo preparato da lunga mano una facile fuga prima di commettere un delitto, hanno poi delusa la giustizia ed evitata la pena, suppongo che il numero deve esserne grande, bastando, per trovare scampo, possedere pochi soldi da noleggiare di notte tempo una barca da pescatori.

Quali sono state le ragioni che hanno indotto l'Inghilterra, sola fra tutte le nazioni incivilite, a rifiutarsi, tranne poche eccezioni, di concedere ad altri e di domandare per sè il diritto di estradizione?

Il territorio inglese è gremito di un numero straordinario di malfattori stranieri; se con scapito incalcolabile della dignità e dell'interesse pubblico, è inutile che io il dica.

Gli uomini di Stato hanno, davanti al Parlamento, assegnato come ragione della loro maniera di governarsi il rispetto che nutrono per la libertà individuale di ciascuno che non trasgredisca la legge inglese, e il timore che la Gran Bretagna potesse essere obbligata, mercè di convenzioni o di trattati, a consegnare alle altre nazioni i delinquenti politici ed a violare il diritto d'asilo accordato, per parlare il linguaggio usato nei *meetings*, « nel tempio della « libertà ai naufraghi sbalzati su queste rive « dalle procelle delle rivoluzioni che costante- « mente imperversano nei varii paesi del conti- « nente europeo. »

Questi argomenti, che ho udito ripetere sotto altra forma nella Camera dei Comuni all'*Attorney General* in una delle ultime sedute parlamentari, non reggono alla critica.

La sola ragione che si deve assegnare parmi essere quella stessa che ho indicato allorchè, nel mese di marzo stesso, ebbi a trasmettere a Firenze un rapporto intorno alla *legge sulla naturalizzazione*.

L'Inghilterra, tenacissima d'ogni abitudine e d'ogni tradizione, è stata sempre restia a cambiare o modificare una legge antica qualunque essa fosse. *Nolumus leges Angliæ mutari* è una frase molto ripetuta nel palazzo di Westminster e che trova un'eco in ogni cuore inglese.

Nei tempi ora lontani, allorchè la popolazione delle Isole britanniche era povera e scarsa, il Parlamento offriva facoltà e sicurezza agli abitanti degli Stati stranieri ed anche agli emigrati e ai malfattori che venissero a popolare questo territorio. Gli stranieri, qui approdati, dopo breve tempo diventavano cittadini inglesi; i loro figli nascevano cittadini inglesi di diritto. Però, cambiate le condizioni politiche e sociali della Gran Bretagna, anzi accresciutosi così straordinariamente il numero degli abitanti da rendere oggi indispensabile l'emigrazione (che vien facilitata quotidianamente da soccorsi privati), fu giuocoforza finalmente di cambiare le antiche leggi a questo proposito, e al principio della sessione parlamentare dell'anno in corso 1870 fu votata e promulgata *The Naturalisation Act*.

Le leggi sono come gli anelli di una catena, legate e dipendenti l'una dall'altra; la conseguenza necessaria della legge sulla naturalità doveva essere la legge sull'estradizione.

II.

I vantaggi d'un trattato d'estradizione sono ovvii, ed è facile di riconoscerli dai due lati; cioè dal lato del paese d'origine del colpevole, dal lato del paese in cui si è ricoverato.

È chiaro che un delitto non può investigarsi che nel luogo dov'è stato commesso, dove risiedono i testimoni e le persone meglio interessate alla punizione del colpevole. Inoltre dove ha avuto luogo la trasgressione della legge dovrà aver luogo il castigo e l'esempio. È chiaro essere vantaggioso ad ogni nazione che i malfattori sfuggitile le sieno restituiti; la destrezza alla fuga non deve essere ricompensata dall'impunità. Dall'altro lato non è piccolo guadagno per ogni nazione il liberarsi dai malfattori stranieri che si siano ricoverati nel suo territorio.

Ignoro il numero preciso dei trattati d'estradizione che il Regno d'Italia abbia già stipulato colle altre nazioni, ma so che non deve esser piccolo; la Francia, come risulta da documenti ufficiali pubblicati dall'Impero, ne ha già stipulati 53; e l'Inghilterra per l'opposto, come si ricava dalla Schedula 3ª unita alla nuova legge del 9 agosto, non ne ha stipulati che tre soli nella data e nell'ordine seguente:

(*Anni del Regno della Regina Vittoria*).

Anni 6 e 7. Convenzione d'estradizione fra la Regina e il Re dei Francesi.
» 6 e 7. Convenzione d'estradizione fra la Regina e il Presidente degli Stati Uniti.
» 25 e 26. Convenzione d'estradizione fra la Regina e il Re di Danimarca.

Per ognuna di queste convenzioni è stata necessaria una legge speciale del Parlamento. Il Governo non aveva potere nissuno su questo ramo; la diplomazia europea trovava gli ostacoli più difficili da sormontare, perchè la Camera dei comuni si rifiutava ostinatamente a stringere nuovi patti d'estradizione.

La legge promulgata il 9 agosto cambia finalmente l'aspetto delle cose, ed apre una nuova via totalmente chiusa finora. Da varii anni non si era fatta una legge di tanta importanza. Il Parlamento con essa ha dato facoltà una volta per sempre al potere esecutivo di stipulare convenzioni d'estradizione con tutti quegli Stati che per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici ne facessero domanda « in conformità dei prov- « vedimenti di questa legge e particolarmente « delle restrizioni in essa contenute intorno alla « consegna dei malfattori. »

Il Parlamento ha prescritto che « non appena « una convenzione d'estradizione sia stata fir- « mata con uno Stato straniero allo scopo di « consegnargli i malfattori, S. M. la Regina, per « mezzo di un decreto (*Order in Council*), potrà « ordinare che la legge presente sia applicata.

« Ogni decreto ripeterà e includerà i termini « della convenzione e non resterà in vigore per « un periodo di tempo maggiore della durata « della convenzione. Esso sarà presentato ad « entrambe le Camere del Parlamento dentro « sei settimane da che sia stato promulgato, e, « se il Parlamento non fosse aperto, dentro sei « settimane dopo l'apertura di esso, e sarà inol- « tre pubblicato nella *Gazzetta di Londra.* »

La legge è stata compilata in seguito al rapporto della Commissione riunitasi nel mese di luglio 1867 e col principio della reciprocità, voglio dire prescrivendo che gli obblighi espressi in ciascuna convenzione, da stipularsi fra l'Inghilterra e una potenza straniera, dovessero essere bilaterali come è uso di tutti i contratti di questa natura.

A tal proposito, l'*Attorney General*, proponendo alla Camera dei comuni, in nome del Governo, la seconda lettura dell'*Extradition Bill*, fece un'osservazione che mi par degna d'essere ricordata per la sua singolarità.

Egli manifestò alla Camera che non desiderava, nè credeva opportuno d'insistere ne' patti che si faranno nel contratto di estradizione per ottenere la reciprocità di cui ho fatto menzione. Sembrava a lui che riuscire a liberare il suolo inglese da ogni malfattore straniero fosse un tal guadagno in se stesso da non doversi chiedere compensi. « Abbiamo tanti malfattori! » egli esclamò. Nè vedeva ragione perchè l'Inghilterra dovesse rifiutarsi a consegnare ad un'altra potenza i malfattori rifugiati nel suo territorio se questa potenza si mostrasse ritrosa a restituire all'Inghilterra i malfattori inglesi rifugiatisi sotto la sua protezione.

III.

La legge sull'estradizione, che è mio cômpito di esaminare, è divisa nelle quattro sezioni seguenti:

Preliminari,
Disposizioni generali,
Delitti commessi in mare,
Malfattori rifugiati nei possedimenti britannici.

Nei preliminari tratta:

Art. 2, 4, 5, 6, 21. — Del decreto Reale che dovrà mettere in vigore la convenzione stipulata fra la Gran Bretagna ed una potenza estera. Disposizioni, pubblicazione ed effetti di esso decreto.

Art. 3, 19. — Delle restrizioni e delle condizioni che dovranno osservarsi e richiedersi relativamente all'arresto e alla consegna d'un malfattore.

Art. 7. — Degli agenti d'un governo estero che dovranno fare la domanda d'estradizione a un segretario di Stato del governo britannico; della comunicazione che il segretario di Stato deve fare in questa domanda ad un magistrato di polizia acciocchè quest'ultimo spedisca il mandato d'arresto.

Art. 8, 13. — Delle autorità giudiziarie inglesi che possono spedire un mandato d'arresto con o senza l'ordine del segretario di Stato e dietro quali domande e quali documenti. Doveri che sono loro imposti.

Art. 9. — Dichiarazioni dell'accusato e prove che potrà fornire alle autorità giudiziarie intorno al carattere del delitto imputatogli.

Art. 10. — Della facoltà del magistrato di polizia di detenere in prigione l'accusato o di metterlo in libertà a seconda di ciò che egli giudicherà sulla natura e il carattere del delitto. — Della prigione nella quale l'accusato dovrà essere detenuto (la *Middlesex house of detention* o un'altra prigione in *Middlesex*) e del rapporto che il magistrato di polizia dovrà mandare al segretario di Stato dei procedimenti in corso.

Art. 11. — Della dilazione di quindici giorni concessa all'accusato prima d'essere consegnato agli agenti dello Stato estero che ha fatta la domanda di estradizione e del dritto dell'accusato di domandare un ordine d'*habeas corpus*. — Dell'ordine definitivo del segretario di Stato di consegnare l'accusato alle persone autorizzate dal Governo estero ad impossessarsene.

Art. 12. — Della facoltà dell'Alta Corte di Westminster di mettere in libertà l'accusato se questi non è stato consegnato agli agenti del Governo estero dopo due mesi di arresto o dopo una decisione del tribunale allo spirare dell'*habeas corpus*.

Art. 14, 15. — Delle deposizioni e dichiarazioni con giuramento fatte in uno Stato straniero davanti le autorità competenti e delle copie di tali deposizioni o dichiarazioni o di certificati o di altri documenti giudiziari esteri relativi al processo che, debitamente autenticati, dovranno essere considerati ed ammessi come prova legale dai magistrati inglesi.

Nella sezione seconda, intitolata *Disposizioni generali*, la legge sull'estradizione tratta:

Art. 20. — Delle formole dei mandati di cattura, delle formole degli ordini del segretario di Stato (*warrants*) ecc., (formole che sono tutte in seguito raccolte nell'appendice).

Art. 22. — Dell'applicazione di questa legge nelle isole della Manica e nell'isola di Man.

Art. 23. — Di una riserva concessa a S. M. la Regina o al governatore dell'India inglese di non applicare questa legge nei trattati d'estradizione che possono stipularsi coi Governi degli Stati asiatici limitrofi dell'India inglese.

Art. 24. Della facoltà accordata ad un Governo straniero di poter ottenere d'ora in avanti in Inghilterra prove testimoniali in materia penale così come ha potuto finora ottenerle in materia civile.

Art. 25 e 26. — Dell'interpretazione delle parole *Stato Estero*, che dovranno comprendere le colonie, le dipendenze e le navi di uno Stato estero qualunque come facienti parte di esso.

Nelle sezioni terza e quarta intitolate *Delitti commessi in mare e malfattori rifugiati nei possedimenti britannici*, la legge sull'estradizione dà dei provvedimenti particolareggiati compresi negli articoli 16, 17 e 18, dei quali mi occuperò esclusivamente nell'ultimo capitolo di questo scritto.

IV.

I limiti di brevità che mi sono imposto non permettendomi di esaminare particolarmente ciascuno degli articoli contenuti nella legge dell'estradizione che ho riferiti qui sopra, mi darò unicamente a descrivere i punti più importanti dell'insieme della legge. Lascierò da parte le norme generali che sono state applicate in tutte le convenzioni d'estradizione in Europa e tutte quelle disposizioni che essendo adattate alla complicata amministrazione della giustizia in questo paese non riguardano che gli Inglesi.

Il criterio che io mi sono formato studiando l'*Extradition Act* è ch'esso è un provvedimento restrittivo e limitato più di quanto faccia mestieri sopra un tale soggetto.

Il principio dell'estradizione è circondato da varie restrizioni, una delle quali è chiaramente prescritta nella legge stessa, le altre sono state lasciate in facoltà della Regina, del segretario di Stato, e del Potere giudiziario. Quella prescritta nella legge stessa non può formare oggetto di critica essendo riconosciuta ed accettata in principio da tutte le nazioni incivilite, ed è la seguente:

« Un malfattore non verrà consegnato ad uno « Stato estero se il delitto per il quale l'estradi- « zione viene chiesta abbia carattere politico o « se egli riuscisse a provare davanti il magi- « strato di polizia o davanti il tribunale dal « quale sarà citato, o davanti il segretario di « Stato, che la domanda di estradizione sia stata « fatta collo scopo di giudicarlo e di punirlo « per un delitto politico. »

Ho cercato in tutta la legge ma invano la definizione del delitto politico. E qui mi cade acconcio di avvertire come in tutte le leggi e le convenzioni d'estradizione non siasi mai dichiarato in che cosa consista il delitto politico, al quale si può dare un significato or più ristretto, or più limitato dai varii Governi che si succedono in una nazione a seconda delle mutate condizioni della politica.

Dal silenzio della legge inglese sopra questo soggetto mi sembra doversi dedurre che si sia lasciato al segretario di Stato, al magistrato di polizia e al tribunale il difficile cômpito di riconoscerlo e di definirlo secondo i varii casi particolari.

Mi si permetta l'osservare quanto sarebbe desiderabile che negli articoli di una futura convenzione potesse farsi, se pure è possibile, distinzione precisa fra il reato politico e il delitto comune.

Una lista di delitti serve di appendice alla legge (*). Essa comprende i delitti più gravi riconosciuti come tali dalle legislazioni di tutti i paesi inciviliti e presso a poco puniti colla stessa severità.

Lo stesso articolo che ho sopra citato stabilisce che « il malfattore non verrà consegnato « allo Stato straniero che ne faccia la domanda « a meno che la legge di quello Stato o la con- « venzione firmata con l'Inghilterra non garan- « tisca che il detto individuo non sarà imprigio- « nato nè messo sotto processo per un altro de- « litto qualunque anteriore alla sua estradizione « diverso da quello dichiarato e specificato nella « domanda stessa dell'estradizione, a meno che « non sia stato prima messo in libertà e abbia « avuto opportunità di ritornare in Inghilterra. »

Questa restrizione scaturisce dalla prima e impedisce che un Governo domandi l'estradizione d'un delinquente, p. e., per omicidio e che poi lo condanni per ragione politica.

L'articolo qui appresso dà le disposizioni seguenti, parimenti accettate da tutte le nazioni europee.

« Un malfattore il quale sia stato accusato « di qualche delitto dentro la giurisdizione bri- « tannica che non sia lo stesso delitto pel quale « l'estradizione viene chiesta; o che sconti una « pena dietro sentenza di condanna d'un tribu- « nale del Regno Unito non dovrà essere conse- « gnato ad un Governo estero se non dopo che « abbia scontata la pena. »

E a questa viene aggiunta l'altra disposizione ripetuta in varii articoli sotto forme differenti nella legge stessa cioè:

« Che ogni malfattore non verrà consegnato « che dopo che siano spirati 15 giorni dalla « data del suo imprigionamento. » Egli sarà informato al momento della sua cattura che questi 15 giorni gli sono concessi per far valere le sue ragioni nel caso che potesse provare essere la domanda del suo arresto arbitraria, o per fare una domanda d'*habeas corpus* nel caso che lo credesse conveniente.

(*Continua*)

(*) *Elenco dei delitti.*

Assassinio e tentativo, e cospirazione per commetterlo.
Omicidio.
Contraffazione e alterazione di moneta, e spaccio di moneta contraffatta o alterata
Falsità, contraffazione, alterazione ed uso di ciò che è falsificato o contraffatto, o alterato.
Appropriazione indebita, truffa.
Carpimento di denaro o di roba con ingannevoli pretesti.
Bancarotta fraudolenta.
Frode commessa da un depositario di pegno, banchiere, agente, fattore, fiduciario, o direttore, o membro, o pubblico funzionario di qualunque Società, dichiarata criminosa da una legge ora vigente.
Stupro.
Ratto.
Sottrazione d'infante.
Furto notturno e furto con scasso.
Incendio.
Furto con violenza.
Estorsione.
Pirateria secondo il diritto delle genti.
Sommersione o distruzione di un naviglio in mare e tentativo o cospirazione per commetterla.
Assalto di una nave in alto mare per uccidere o produrre lesioni gravi.
Rivolta o cospirazione alla rivolta per parte di due o più persone a bordo di una nave in alto mare contro l'autorità del capitano.

NOTIZIE VARIE

I giornali di Torino annunziano la composizione del giurì per quella fiera di vini:

Art. 1. Compongono il *Giurì di Gianduja* pel 1871 i seguenti enologhi che non concorrono ai premi:

Bertone di Sambuy cav. Manfredi (Alessandria) — Borsarelli cav. prof. Pietro — Callori Picco conte Armodio (Casale) — Carpenè prof. Antonio (Treviso) — Colnaghi cav. Domenico Ettis (Londra) — Costa di Trinità conte Carlo (rapp. Comizio agrario di Torino) — Frizzoni cav. Teodoro (Bergamo) — Gamboa dott. Giuseppe (Asti) — Gili cav. Bartolomeo (rapp. Comizio agrario di Torino) — Marchesa signor Giovanni — N. N. (rapp. Comizio agrario di Milano) — — N. N. (id. id. di Genova) — Occhetti signor Domenico (id. id. di Torino) — Rosenda cav. Giuseppe (id. id. id.).

Art. 2 Sono sottoposti all'esame del *Giurì* i centocinquantaquattro vini inscritti sul catalogo ufficiale di *Gianduja*.

Art. 3. Tutti questi vini concorrono al concorso generale per le dodici medaglie con diploma, assegnate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4. Ai migliori vini tipi da pasto *Gianduja* accorda sei diplomi d'onore e le seguenti ricompense:

Pigiatoio per trarre il mosto dalle uve.
Enotermo per riscaldare i vini (distrazione dei principii nocivi).
I ferri del mestiere, *necessaire* del viticoltore enologo.
I ferri del mestiere per uso della cantina.
Aratro in ferro per la coltivazione delle vigne.
Macchine per turare le bottiglie.

— L'*Adige* di Verona dà il risultato sommario della gestione del primo anno di vita di quella Società di mutuo soccorso fra gl'impiegati.

La Società, dice il citato giornale, consta oramai di oltre n. 270 soci effettivi, oltre gli onorari e protettori, e nell'anno 1870 essa chiuse l'azienda con un introito tra soci effettivi e protettori di oltre lire 8400.

Le spese d'ufficio, quelle diverse di amministrazione, comprese quelle di maggiore entità per l'impianto, ascesero nell'anno stesso a lire 468 27.

Finora l'amministrazione ebbe ad acquistare effetti di pubblico valore per la somma nominale di lire 11,700, in obbligazioni della rendita italiana, nel prestito nazionale 1866 e in obbligazioni delle Valli Veronesi, oltre a lire 125, principio di pagamento di una azione della Società del credito provinciale e comunale, residente in Firenze; ed oltre a L. 1102 90, civanzo della passata azienda, che è già investito alla Banca del popolo in conto corrente.

Quantunque alla chiusa dell'anno la Società avesse in arretrato oltre lire 3000 per crediti verso i soci, i quali a quest'ora principiarono a porsi in corrente, non si può disconoscere che i risultati di amministrazione, di che sopra è cenno, danno la certezza della prosperità della medesima, e del pari della buona direzione che riceve da' suoi amministratori.

— A complemento di una notizia già da noi tolta alla *Gazzetta di Venezia* riproduciamo ancora dalla stessa Gazzetta d'oggi il seguente passo di una lettera che le fu spedita per la pubblicazione:

Nel riassunto dell'*Annuario marittimo* del compartimento Venezia-Chioggia, che trovasi annesso alla mia guida commerciale, corse un errore nella stampa.

Le tonnellate contrapposte ai 317 navigli sommano nel loro complesso a 39,314, in luogo delle esposte 17,896. Ed è bene avvertire che ommisi di comprendere nell'*Annuario* stesso quei navigli inferiori alle 25 tonnellate; che volendo aggiungere anche questi, il totale complessivo della marina del compartimento risulta di:

Navigli 430 per tonn. 40,028 destinati al commercio;
Navigli 1134 id. 6,923 id. alla pesca.

Totale 1564 per tonn. 46,951.

Pregherei la gentilezza di V. S. di pubblicare questa rettificazione e di compiacersi ad invitare i giornali che riprodussero la prima notizia a farne un cenno.

L'errore fu nella somma, che del resto a chi consulta l'*Annuario* riesce evidente e spontanea la rettifica.

— Il *Messaggero di Cronstadt* annunzia la morte del contrammiraglio russo Nicola Ivaschintsef, membro della sezione scientifica del Comitato tecnico della marina imperiale. Ivaschintsef consacrò più di quindici anni della sua vita allo studio idrografico e scientifico del bacino del mare Caspio, e morì senza aver potuto condurre a termine quel grande lavoro.

— Abbiamo ancora i seguenti ragguagli sul disastro di Tolone:

I funerali delle vittime — dice una corrispondenza da Tolone alla *Gazette du Midi* — ebbero luogo ieri (7) alle 4 pom.

Tutte le autorità civili, marittime, militari e giudiziarie vi assistevano: i carri funebri erano 33.

Trovaronsi dei brani di cadaveri a 1800 metri di distanza dal luogo dell'esplosione; la campagna è seminata di frammenti per una superficie di 4 a 500 metri; ventidue cascinali crollarono per la violenza della scossa; alcuni campi di oliveti rimasero guasti e le piante svelte.

In molti feriti manifestaronsi sintomi d'emorragia interna; altri sono minacciati da cecità.

— Scrivono da Santiago, 13 dicembre, all'*Indépendance belge*:

Il bel teatro di Santiago, uno dei più eleganti dell'America del Sud, non esiste più. Esso fu preda del fuoco. Ecco in qual modo:

« Da alcuni giorni, la signora Carlotta Patti avea preso il teatro in affitto per darvi dei concerti in cui doveva farsi sentire. Ella ne avea già dati parecchi, quando il giorno 8, alla fine del concerto, accadde un fatto che fu la causa motrice dell'incendio. Il sipario nel discendere, alle undici ore, battè col contrappeso, che s'era staccato, contro il tubo conduttore del gaz necessario all'illuminazione della sala, e lo spezzò, lasciando gli spettatori in una mezza oscurità. Tuttavia essi poterono ritirarsi senza impedimento, disturbati soltanto dall'odore del gaz.

« La chiave dei tubi era all'esterno. Si ebbe la precauzione di girarla, e furono aperte tutte le porte e le finestre per dare uno sfogo al gaz.

« Tre quarti d'ora dopo, credendo che ogni pericolo fosse passato, l'amministratore del teatro, l'impresario ed il custode speciale della sala, quest'ultimo con una lanterna cieca, entrarono nel teatro e penetrarono sotto per assicurarsi dello stato delle cose e per provvedere alle urgenti misure di sicurezza.

« Eran pochi minuti che vi si trovavano, allorchè una formidabile detonazione fece tremare l'edificio. Il gaz, in mezzo al quale si trovavano, si era infiammato e toccandoli bruciava loro il viso e le mani.

« Da quel punto tutto era finito. In un batter d'occhio la scena ancor ingombra di decorazioni prese fuoco. Tuttavia non si disperò ancor del tutto. Un macchinista e due pompieri si arrampicano sugli zoccoli e tagliano le corde che tengono appese le tele di fondo, sperando di diminuire in tal modo la rapidità dell'incendio e dar tempo alle pompe di giunger sul luogo; ma tutto fu inutile. Il fuoco, reso più vivo dal gaz sparso nell'aria, giunge dovunque, va nella sala, si stende e divora tutto. Le pompe giunte fanno del loro meglio. Ognuno è al suo posto gareggiando d'ardore e di sforzi, ma invano. Alle ore due del mattino, di quella bella sala non rimanevano che le quattro pareti.

« Oltre alle perdite materiali ben altre più dolorose sonvi a rimpiangere. Il macchinista ed uno dei pompieri che coraggiosamente pei primi s'eran spinti in mezzo alle fiamme sono morti. Si fecero loro splendidi funerali, ai quali assistette il fiore della popolazione. »

DIARIO

Le informazioni recate dai fogli francesi, giunti coll'ultimo corriere, intorno ai risultati delle elezioni per l'Assemblea costituente, sono ancora affatto scarse ed incomplete.

Argomentando dalle candidature riuscite nel dipartimento del Rodano, il *Salut Public* dice che esse indicano chiaramente le inclinazioni del pubblico.

« In capo agli altri, dice il foglio lionese, troviamo con una imponente maggioranza uomini i quali hanno combattuto tutta la loro vita in favore delle idee liberali, e che sotto l'Impero erano tenuti in conto di liberali focosi, i signori Ducarre, Le Royer, Giulio Favre ed altri.

« I cittadini medesimi pervenuti alla direzione degli affari, oltre di una integrità che non si è smentita mai, hanno mostrato una lealtà ed un coraggio che trovavano frequenti occasioni di manifestarsi dinanzi alle stravaganze di taluni accoliti.

« Senza rinunziare ad alcuna loro opinione, eglino si reputarono onorati di rispettare anche le opinioni diverse dalle loro. Nel che fare essi hanno fatto prova di un buon senso scevro dalle puerili vanità che il più delle volte immiseriscono i successi politici.

« In mezzo alla lista troviamo dei nomi appartenenti a quello che si è convenuti di chiamare il centro sinistro. Ed alla fine scorgiamo i rappresentanti dell'idea legittimista, nominati unicamente, a nostro modo di vedere, per la loro integrità e la nobiltà dei loro sentimenti patriottici.

« Questa graduazione presta esattamente il mezzo di giudicare delle simpatie del pubblico, e il risultato delle elezioni merita di servir di lezione agli esaltati. Sapranno essi profittarne? Lo desideriamo, ma non ci crediamo troppo, e per ogni caso siamo certi che, dato il caso, il suffragio universale saprà flagellare gli intriganti, gli ambiziosi, gli assolutisti affidando i suoi destini ai rappresentanti di un ideale di onestà, di saggezza e di libertà. »

La *Gazzetta Ticinese* in un dispaccio giunto da Parigi per la via di Berna riassume colle seguenti parole i risultati delle elezioni conosciute a Parigi fino al mezzogiorno dell'11 corrente: « Secondo i risultati finora noti delle elezioni in Francia la maggioranza è sortita conservatrice monarchica liberale. »

Il ministro dell'interno di Francia, signor Arago, ha mandato ai prefetti una circolare colla quale dice che, dovendo l'Assemblea nazionale essere riunita il giorno 12, i deputati eletti sono aspettati a Bordeaux dove si erano già prese le opportune disposizioni per il loro ricevimento.

In una corrispondenza da Parigi, 6, si legge che i convogli di viveri si succedono senza interruzione alle porte della città ed alle stazioni ferroviarie della medesima. Le persone munite di salvacondotto partono per recarsi in provincia attraversando le linee prussiane. L'investimento morale e politico, dice la corrispondenza, non è ancora tuttavia rotto. I giornali dei dipartimenti e dell'estero continuano a non giungervi. La posta prussiana non li lascia passare. Le informazioni che vi circolano vi entrano di straforo ed intermittentemente e non squarciano che una parte del velo che da quattro mesi segregava i suoi abitanti dalla vista e dai pensieri del mondo.

La sera del 5 venne comunicato ai fogli parigini un avviso col quale si annunziò loro che le autorità prussiane avrebbero permessa la spedizione di una determinata quantità dei loro numeri nei dipartimenti. A causa della temporanea insufficienza dei mezzi di trasporto questa quantità delle copie di giornali da spedirsi in ciascun dipartimento veniva limitata a dieci per ogni numero e per ciascun giornale.

« In simili condizioni, prosegue la corrispondenza, noi continueremo a non conoscere qui che irregolarmente e con ritardo quanto avviene fuori delle nostre mura e non potremo a meno di tenere delle sconcordanze fra le deliberazioni nostre e quelle del resto del paese. Ma a poco a poco si finirà pure per ristabilire l'equilibrio e per rimetterci al corrente. »

La Camera dei rappresentanti del Belgio nella sua seduta del 9 ha discusso ed approvato un progetto di legge per un credito di 3,475,000 fr., destinato a coprire le spese fatte e da farsi per assicurare il rispetto della neutralità del paese.

Alla Camera dei lords, nella sera del 9 febbraio, l'indirizzo in risposta al discorso della corona venne proposto da lord Westminster, il quale, dopo di avere accennato con felicitazioni al prossimo matrimonio nella real famiglia, passò in rassegna i brani principali del discorso reale; espose la necessità di riordinare la milizia, massimamente le forze della riserva. Toccando quindi gli affari esteri ed esponendo brevemente l'andamento della guerra attuale, lord Westminster riprovò la proposta cessione di territorio francese e il trasferimento di popolazioni ad un altro Stato contro alla volontà delle medesime. Finalmente si mostrò lieto che all'Inghilterra si fossero risparmiati gli orrori che hanno devastata tanta parte del continente.

Dopo lord Westminster sorse a parlare Rosebery per appoggiare l'indirizzo; egli espresse la sua soddisfazione per la promessa di un disegno di legge sull'educazione per la Scozia; disse, confidare che dopo la presente guerra, al di sopra della Germania sorgerà in Europa una grande potenza pacifica; soggiunse, sperare che la Francia emergerà ben presto, innalzandosi ad una vita nazionale più elevata e più pura.

Il duca di Richmond cominciò quindi congratulandosi cogli oratori precedenti pei loro

discorsi. Passando ai casi del continente, disse che, quanto al proprio giudizio sulla condotta del governo, se lo riserbava fin dopo che si saranno presentati i relativi documenti al Parlamento; ma frattanto censurò, benchè senza acerbità, parecchi paragrafi del discorso reale, per quanto soprattutto concerne la circolare del principe Gortschakoff e la riunione della Conferenza senza il rappresentante della Francia. Riguardo alla pace, disse confidare che sia vicina, ma espose a quali patti si può soltanto sperare una pace durevole. Chiese rischiarimenti sulla Commissione destinata a regolare le questioni anglo-americane; parlò della difesa nazionale, manifestando la speranza che il governo prenderà a questo riguardo provvedimenti definitivi, i quali metteranno un termine alle oscillazioni tra gli accessi di parsimonia e di sgomento. Si dolse che nel discorso reale non una parola sia stata pronunciata riguardo alla marina. Dando uno sguardo alle condizioni dell'Irlanda, disse che vi è ragione di muover dubbii sui risultamenti della nuova legislazione, e biasima l'amnistia concessa ai feniani, quasi premio a chi nutre sentimenti ostili al governo. Promise finalmente di esaminare imparzialmente lo schema di legge proposto dal ministero per la difesa nazionale, promettendo al governo l'appoggio dell'opposizione in tutti quei provvedimenti atti a preservare la dignità e sicurezza del paese.

Lord Granville, rispondendo al duca di Richmond, dichiarò essere personalmente amico tanto alla Francia quanto alla Germania, ma, come segretario per gli affari esteri, essere stato suo dovere di serbare una stretta e leale neutralità. Diede i chiesti rischiarimenti sulla conferenza: essersi opposto il governo della regina al disegno di radunare la conferenza a Pietroburgo, e avere quindi tutte le potenze consentito che si riunisse a Londra; quanto alla Francia, ben lungi dall'aver mosso qualche obbiezione al radunarsi della conferenza, dichiarò essere per lei vantaggioso il farvisi rappresentare; laonde si temporeggiò di settimana in settimana per dare al plenipotenziario francese una opportunità di assistervi; disgraziatamente, il signor Giulio Favre non potè mai recarvisi nè nominare un suo sostituto; laonde, perchè la necessità stringeva, la conferenza ha dovuto radunarsi anche senza il rappresentante francese. Ciò non di meno, tutto quello che vi verrà risoluto, sarà, si spera, sottoscritto dalla Francia non meno che dalle altre potenze. Discorrendo dei rapporti col governo degli Stati Uniti, lord Granville annunziò l'esistenza di una Commissione mista, inglese e americana, presieduta, per parte inglese, da lord Grey, e disse che nutre speranza di un componimento amichevole con soddisfazione di ambidue i paesi. Replicò brevemente alle censure mossegli dal duca di Richmond relativamente alle riduzioni fatte durante la sessione precedente nella milizia; e dichiarò che, durante l'indisposizione del primo lord dell'ammiragliato, l'amministrazione di questo ramo di pubblico servizio è affidata al signor Childers, il quale ha preparato tutti i bilanci. Disse, infine, che tutte le carte e documenti relativi alla guerra e alla politica estera verranno presentati alla Camera, ben contento che vengano esaminate dal duca di Richmond, con imparzialità e senza spirito di parte.

Dopo alcune osservazioni di lord Hardwicke, il quale si dolse che il discorso reale nulla abbia detto sulla reale marina e insistette sulla necessità di conservare il primato della marina britannica, il progetto d'indirizzo fu approvato dalla Camera unanimemente.

Nella Camera dei Comuni il progetto d'indirizzo fu proposto dal signor Hamilton, e appoggiato dal signor Morley. Il signor Disraeli si fece, senza verun preambolo, a discorrere della presente condizione di cose, ch'ei disse complicata e non priva di pericoli. La politica della neutralità era saggia, ma il governo avrebbe dovuto mantenere una neutralità armata, come egli, il signor Disraeli, aveva proposto; censurò il governo per non aver esercitata tutta la sua influenza sull'imperatore dei Francesi a fine di distoglierlo dal dichiarare la guerra.

Questa guerra, secondo il signor Disraeli, è un prodotto della grande rivoluzione germanica, la cui importanza politica, a suo avviso, è maggiore di quella ch'ebbe la grande rivoluzione francese, perchè ha aperto un nuovo mondo, messo allo scoperto nuovi oggetti, scosso e distrutto l'antico equilibrio tra le potenze. Prima conseguenza ne fu la denunzia del trattato del 1856, fatta dalla Russia; e qui il signor Disraeli biasimò il governo per avere ricorso all'intervento della Prussia, e protestò contro una conferenza radunata per questo trattato senza la cooperazione della Francia. Dopo alcune altre osservazioni, il signor Disraeli conchiude tuttavia di non voler palesare dissidii di opinione pel bisogno di concorso in questi tempi difficili.

A Disraeli rispose il signor Gladstone, come ieri abbiamo accennato; quindi l'indirizzo fu dalla Camera approvato.

La lettera circolare mandata dal signor Gambetta ai prefetti francesi per annunziar loro la sua dimissione e spiegarne i motivi è del tenore seguente:

Malgrado le gravi obbiezioni e le legittime resistenze che incontrava l'esecuzione della convenzione di Versaglia, io mi era rassegnato ad accettarla, per dare, come ho dichiarato, un pegno incontestabile di moderazione e buona fede, per non lasciare il posto senza che mi si fosse nominato un successore, e per provvedere alle elezioni.

Voi rileverete, signor prefetto, dai diversi documenti che vi furono trasmessi, quali dovrebbero essere la natura ed il carattere delle elezioni; io persisto a credere che non può uscirne, malgrado le difficoltà materiali di ogni specie che il nemico pone sulla nostra via, che un'assemblea fedele e risoluta. — Il decreto di Bordeaux, secondo me, soddisfa nello stesso tempo al bisogno di giustizia, rispetto ai complici responsabili del governo imperiale, e a un sentimento di prudenza di fronte agli intrighi dello straniero.

In seguito apparì una protesta ingiuriosa del signor di Bismarck. In data del 4 febbraio 1871, i membri del governo di Parigi hanno con una misura legislativa abrogato il nostro decreto, ed hanno inoltre mandato a Bordeaux i signori Garnier-Pagès, Eugenio Pelletan ed E. Arago, firmatari del decreto di abrogazione, con mandato di farlo applicare. Il governo di Parigi aveva, d'altronde, inviato direttamente dei dispacci a parecchi prefetti dei dipartimenti, per l'esecuzione del quattro febbraio.

Vi è in ciò nello stesso tempo un biasimo ed una destituzione del ministro dell'interno e della guerra; le divergenze d'opinioni sulla sostanza delle cose tanto in ciò che riguarda quelle dell'interno come quelle dell'estero, si manifesta così in modo da non lasciare alcun dubbio; la mia coscienza mi fa un dovere di rassegnare le mie funzioni di ministro del governo, col quale io non sono più d'accordo nelle idee e nelle speranze.

Ho l'onore d'informarvi che ho rimessa la mia dimissione oggi, ringraziandovi del concorso patriottico che mi avete prestato per condurre a buon fine l'opera che aveva intrapreso.

Vi dirò che la mia opinione, frutto di profonda riflessione, è, che in causa della brevità del tempo e dei gravi interessi che sono in gioco, voi rendereste un supremo servigio alla repubblica facendo procedere alle elezioni dell'8 febbraio, salvo a prendere quelle determinazioni che vi converranno.

Vi prego gradire l'espressione dei miei sentimenti fraterni.

LEONE GAMBETTA.

Si prevengono i signori invitati al ballo di Corte di mercoledì, 15 corrente, che per quest'anno Sua Maestà dispensa dall'obbligo di vestire l'uniforme.

ELEZIONI POLITICHE del 12 febbraio.

Castelvetrano. — Barone Anca voti 399, eletto. Marchese Ugo 351.

Castelnuovo Garfagnana. — Chiari dott. Prospero voti 232, eletto. Morelli dott. Carlo voti 86.

Aversa. — Golia Cesare voti 303, eletto. Pignatelli Francesco 284.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
Avviso di concorso.

Il direttore compartimentale di Napoli,

Visti gli articoli 23, 24 e 131 del regolamento sul lotto pubblico approvato con Regio decreto 24 giugno 1870, n. 5736, dichiara aperto il concorso pel conferimento del sottoindicato Banco del lotto.

Banco di lotto n. 124 nel comune di Napoli (provincia di Napoli) coll'aggio medio annuale di lire 5121 13.

Ogni aspirante dovrà entro il giorno 26 febbraio corrente far pervenire a questa Direzione la sua domanda in carta bollata corredata dei documenti comprovanti tanto i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento su citato quanto i titoli di preferenza di cui andasse fornito, a' sensi del successivo articolo 136 del regolamento stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare di essere pronto a prestare la cauzione in rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in quella somma che dalla competente autorità sarà determinata, e di sottomettersi all'adempimento di tutte le leggi, regolamenti ed istruzioni che sono in vigore, e che fossero in seguito emanate. I pensionari a carico dello Stato, e gl'impiegati in disponibilità, od in aspettativa, dovranno inoltre dichiarare di rinunziare, in caso di accoglimento della domanda, agli assegni di qualunque natura di cui fossero, o potessero essere provvisti, in dipendenza dei loro servizi governativi.

Napoli, dalla Direzione compartimentale del lotto, addì 10 febbraio 1871.

Il Direttore: G. MILLO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL LOTTO IN PALERMO.
Avviso di concorso pel conferimento del Banco di Lotto n. 318 in Mazzara.

A' termini dell'art. 131 del regolamento sul Lotto per l'esecuzione del R. decreto 15 febbraio 1870, numero 5505, viene aperto il concorso pel conferimento in via definitiva del vacante Banco sopraindicato, il quale nell'ultimo triennio di esercizio ha dato in media un aggio lordo di annue lire 1204 02.

Coloro pertanto che intendessero aspirare al detto Banco dovranno far pervenire a questa direzione, nel termine utile che rimane fissato a tutto il giorno 16 febb. p. v. le rispettive istanze in carta da bollo da lire una, corredate dei documenti, pure in carta da bollo, comprovanti tanto i requisiti voluti dall'articolo 135 del predetto regolamento, approvato con decreto Reale del 24 giugno 1870, n. 5736, quanto i titoli che militar potessero a di loro favore; avvertendo che nel conferimento del detto Banco pel disposto dell'articolo 136 del ricordato regolamento, sarà data la preferenza:

a) Ai pensionati a carico dello Stato, purchè rinunzino al godimento della pensione;

b) Agli impiegati in disponibilità od in aspettativa colla cessazione dell'assegno relativo;

c) Ai ricevitori dei Banchi di minore importanza semprechè abbiano dato prova di buona condotta, e di fedele ed esatto servizio.

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di essere pronti a fornire la cauzione in titoli del Debito Pubblico del Regno d'Italia e per quella cifra che verrà determinata dalla competente autorità superiore.

Fatto a Palermo, addì 31 gennaio 1871.

Il Direttore: FERLAZZO.

CAPITANERIA DI PORTO
nel compartimento marittimo di Rimini.

Si rende noto per gli effetti di cui nello art. 136 del Codice per la marina mercantile che nelle acque di Fano sono stati ricuperati dal 2 al 7 novembre 1870, n. 63 pezzi di tavole d'abete di varie dimensioni, del valore complessivo di lire 35.

Rimini, 9 febbraio 1871.

Per il capitano di porto
L'ufficiale di 1ª classe reggente
F. GALLO.

CAPITANERIA DI PORTO IN PORTOFERRAJO
Avviso.

Si rende noto per gli effetti di cui allo articolo 136 del Codice per la marina mercantile, che presso la spiaggia di Lacona è stata rinvenuta li 5 del corrente mese una lancia in cattivo stato, del valore di lire 15, avente le seguenti dimensioni:

Lunghezza . . . metri 3 80
Larghezza . . . » 1 70
Altezza. . . . » 0 50

Per cui chiunque vantar diritto al ricupero precitato, dovrà farne valere le ragioni a questa Capitaneria.

Portoferrajo, li 8 febbraio 1871.

Per il capitano di porto
DEL BUONO.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Bordeaux, 11

A Laval fu nominata la lista dell'Unione liberale con Vanguyon, Viller, Le Châtelain, ecc.

Nel dipartimento delle Ardenne furono eletti il generale Chanzy, Philippoteaux, Martines e il conte di Béthune.

In Algeri furono eletti Gambetta e Garibaldi.

A Costantina fu eletta la lista repubblicana.

Il generale Chanzy telegrafa da Laval:

« Lasciai Parigi ieri mattina alle ore 10. Vi regna la maggiore calma. I risultati delle elezioni non erano ancora conosciuti. »

Fra i deputati eletti trovansi parecchi che sono prigionieri.

Bordeaux, 11.

Alle ore 5 pomeridiane rimanevano ancora da conoscersi i risultati delle elezioni in 27 dipartimenti, 23 dei quali sono invasi dal nemico.

La elezione di alcune notabilità in parecchi dipartimenti renderà necessarie da 30 a 40 rielezioni. Fino a questo momento Thiers fu di già eletto in 18 dipartimenti; Trochu in 7; Changarnier in 4; Gambetta fu eletto a Marsiglia, in Algeri e ad Orano; Giulio Favre nei dipartimenti del Rodano e dell'Ain.

A Tolosa furono eletti 6 legittimisti, 2 orleanisti e 2 repubblicani.

Bruxelles, 12.

La *Corrispondenza Havas* di Parigi, in data del 7, assicura che si fanno pratiche attive presso Bismarck per ottenere che i soldati prigionieri in Parigi possano essere diretti verso alcuni punti della Francia, in attesa delle decisioni dell'Assemblea nazionale.

Il club delle *Folies Bergères* protestò contro la distruzione delle fortificazioni della strada ferrata che formavano la seconda cinta.

Bordeaux, 11 (ritard.)

Nel dipartimento del Rodano fu eletta la lista conciliatrice Trochu, Favre, Ducasse, Berger, Deroyer, St-Victor, Mongini, Flottard, Morel.

Nel dipartimento di Finistère vennero eletti Thiers, il generale Leflô, Bienvenu, ecc.

A Limoges la maggioranza dei voti fu per la lista liberale indipendente.

A Caen passò la lista liberale parlamentare Benoît, St-Marc-Girardin, ecc.

All'Havre riportò la maggioranza la lista Thiers, Pouyer Quertier.

Nel dipartimento della Saona e Loira furono nominati alcuni repubblicani ed alcuni conservatori liberali.

A Moulins passò la lista conservatrice.

A Dunkerque è avvenuto un deplorabile accidente; la fabbrica di cartuccie saltò in aria. Vi sono molte vittime.

Aden, 12.

È arrivato ieri sera il piroscafo italiano, l'*Arabia*, in giorni 5 e mezzo da Suez, diretto per Bombay.

Bordeaux, 12.

I repubblicani ebbero una grande maggioranza nella città di Lilla; nelle campagne furono eletti tutti i conservatori.

A Rodez fu eletta la lista clericale.

Il generale Leflô, che è giunto a Bordeaux, prese la direzione del Ministero della guerra.

Liouville fu nominato direttore generale al Ministero dell'interno in luogo di Laurier dimissionario.

Bordeaux, 12.

Ad Amiens fu eletta la lista di fusione.

Nel dipartimento dell'Aisne fu eletta la lista conciliatrice.

A Nîmes furono eletti alcuni legittimisti ed alcuni repubblicani.

Nel dipartimento dell'Alto Reno furono eletti Keller, Deufert, Grosjean, Chauffour, Gambetta, ecc.

A Mans furono eletti Favre, Vétillard, Grosselin, ecc.

A Valenza furono eletti tre della lista di conciliazione e tre repubblicani.

Nel Jura fu eletta la lista repubblicana conciliatrice.

Nel dipartimento della Mosa fu eletta la lista conciliatrice con Bomport, Benoît, ecc.

Nel dipartimento della Senna e Marna furono eletti Choiseul, Lafayette, ecc.

Nel dipartimento della Seine-et-Oise furono eletti St-Hilaire, Lefèvre, ecc.

Nel dipartimento dell'Oise furono eletti Emilio Leroux e il duca d'Aumale, ecc.

Si ha da Parigi che il risultato delle elezioni è ancora sconosciuto.

Favre è giunto a Bordeaux.

Si ha dall'Havre che, nel dipartimento dell'Eure i Prussiani continuano a fare delle requisizioni.

Bordeaux, 12.

Oggi, alle ore 3, ebbe luogo una seduta preparatoria dell'Assemblea nazionale.

Erano presenti da 250 a 300 deputati.

Benoît Dazy prese il seggio della presidenza, come decano d'età, e disse che le attuali circostanze esigevano l'immediata riunione dell'Assemblea nazionale, benchè essa non sia in numero.

Queste parole furono accolte con grande approvazione.

Emanuele Arago fece osservare che la costituzione definitiva dell'Assemblea non poteva aver luogo prima di alcuni giorni, poichè i processi verbali delle elezioni cominciano ora soltanto ad arrivare ed ignoransi ancora i risultati di 28 o 30 dipartimenti, specialmente di quelli invasi.

Il presidente pose ai voti la proposta di costituire l'Assemblea ed è votata senza opposizione.

De Larcey espresse l'opinione che l'ufficio definitivo della presidenza debba essere nominato appena il numero dei deputati presenti raggiungerà la metà più uno; soggiunse che la gravità delle attuali circostanze non permette di seguire le regole ordinarie.

Il presidente propose di nominare come segretari i quattro deputati più giovani.

Dopo una breve discussione, Dulot fece osservare che il paese deve sapere fin da oggi di avere un potere costituito.

Giraud insistette nello stesso senso, e provocò l'immediata nomina dei segretari. Per conseguenza vennero invitati ad assumere questo posto i deputati De Castellane, Tannegny, Duchâtel e De Rémusat.

L'Assemblea si riunirà domani alle ore una nel luogo ordinario delle sedute.

Londra,	10	11
Consolidato inglese	91 15/16	92 1/16
Rendita italiana	54 1/2	54 5/8
Lombarde	15 —	14 5/8
Turco	41 1/4	41 3/8
Cambio su Berlino	— —	— —
Tabacchi	89 —	89 —
Spagnuolo.	30 3/8	30 3/4

Bruxelles, 12.

L'*Etoile Belge* annunzia che tutti i distaccamenti di cavalleria e d'artiglieria che trovansi nel Lussemburgo ebbero l'ordine di partire.

L'*Indépendance Belge* ha da Parigi in data dell'11: Il *Mot d'ordre* pubblica i seguenti primi risultati dello scrutinio di Parigi: Blanc voti 102,000; Gambetta 99,000; Hugo 93,000; Garibaldi 91,000; Rochefort 84,000; Quinet 84,000; Delecluze 81,000; Saisset 78,000; Schölcher 72,000; Dorian 72,000; Poignaux (?) 71,000; Pothuan (?) 69,000; Lecloy 68,000; Bernard 66,000; Pyat 65,000; Gambon 57,000; Brisson 57,000; Loyuet (?) 51,000.

L'*Echo du Parlement* dice che alcuni viaggiatori giunti questa mattina da Parigi affermano che la lista repubblicana ebbe la maggioranza.

Si annunzia da Versailles che l'armistizio fu prorogato al 28 febbraio.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO
Firenze, 12 febbraio 1871, ore 1 pom.

I venti soffiano quasi esclusivamente da nord e con molta forza, in special modo nell'Italia superiore e centrale; nella notte decorsa tramontana fortissimo a Portoferraio; forte a Livorno. Nel canale d'Otranto e nel golfo di Taranto, domina lo scirocco ed agita il mare, il quale è pure agitato a Porto Torres, nei golfi di Napoli e di Gaeta, e grosso a Rimini. Il cielo è sereno nell'alta Italia e nei paesi più occidentali dell'Italia media, tranne a Roma; coperto e piovoso altrove. Il barometro è alzato di 7 a 10 mm. nella zona di depressione di ieri; è stazionario a Roma, e abbassato da 1 a 6 mm. nel resto della Penisola. Stanotte, alle due, terremoto a Rimini.

I venti forti delle regioni polari si estenderanno anche alla bassa Italia, e il tempo si manterrà molto variabile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 12 febbraio 1871.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 752, 0	mm 754, 0	mm 755, 3
Termometro centigrado	5, 0	6, 0	4, 0
Umidità relativa . .	50, 0	50, 0	65, 0
Stato del cielo . . .	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione . .	NE	NE	NE
Vento forza	forte	quasi for.	debole

Temperatura massima . . . . + 7,0
Temperatura minima. . . . . + 4,0
Minima nella notte del 13 febbraio . + 1,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *I Lombardi alla prima crociata* — Ballo: *Alessandro il Magnanimo.*

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — La drammatica Compagnia diretta da A. Morelli rappresenta: *Le disgrazie del signor Travetti.*

TEATRO PAGLIANO, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Tommaso Salvini rappresenta: *La voce del cuore — Libro III, Capit. I.*

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da E. Rossi rappresenta: *Un bicchier d'acqua.*

TEATRO NAZIONALE, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di C. Monti e G. Mori rappresenta: *Diciotto anni d'età e quindici di carcere.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. di E. Meynadier rappresenta: *Frou-frou — La fiancée du timbalier.*

FEA ENRICO, *gerente.*

Tipografia EREDI BOTTA — Firenze

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 13 *febbraio* 1871)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 genn. 1871	»	57 90	57 85	57 90	57 85	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	36 10	36 —	—	—	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0. . . .	1 ottob. 1870	»	82 75	82 70	82 75	82 70	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 .	id.	»	—	—	79 10	79 05	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta) . .	1 genn. 1871	500	677 —	676 —	678 —	677 —	—	—	—
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 27	id.	500	—	—	—	—	—	—	468
Imprestito Ferriere 5 0/0.		840	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0 .		840	—	—	—	—	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	1000	—	—	1406 —	1404 —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	—	—	—	—	—	—	2345
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Credito Italiano.		500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital. .	1 luglio 1870	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane . .	1 ottob. 1865	500	—	—	—	—	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. .		500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. .	1 genn. 1871	420	208 —	206 —	—	—	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	—	—	—	—	—	—	167
Dette 3 0/0		420	—	—	—	—	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar. . .		500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali. . . .	id.	500	—	—	332 75	332 25	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 ottob. 1870	500	179 —	178 —	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (carta) .	1 genn. 1871	500	—	—	438 50	437 —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	—	—	—	—	—	—	455
Dette in serie non complete . . .		505	—	—	—	—	—	—	—
Dette in serie di una e nove . . .		505	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	—	—	—	—	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss. .		500	—	—	—	—	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	—	—	—	—	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	—	—	—	—	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	—	—	—	—	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia. .		30	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	—	—	—	—	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . .	1 genn. 1871	»	—	—	—	—	—	—	58 50
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	—	—	—	—	—	—	37
Imprestito Naz. piccoli pezzi . .	id.	»	—	—	—	—	—	—	86 75
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	—	—	—	—	—	—	80

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
Detto	30			Trieste	90			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 30	26 26
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista			
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione . . . a vista			
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia . a vista			
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro . .		21 03	21 02
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 57 85 f. c. — Rend. ital. 3 0/0 36 f. c. — Impr. Naz. 82 70, 75 f. c. — Obbl. eccles. 79 10, 79 05 f. c. — Az. Tab. 677 f. c.

Il Sindaco: A. MORTERA

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Avviso d'asta.

Essendo rimasto deserto l'incanto a schede segrete tenuto in questa Intendenza nel 16 gennaio decorso, per la vendita di circa duemiladugentosessanta quintali metrici di monete di rame difformate di conio borbonico, tolte dalla circolazione nelle provincie meridionali del Regno, e divise nei lotti appresso indicati:

Lotto 1° — Quintali 753 di monete di rame suddetto
» 2° — Quintali 753 idem
» 3° — Quintali 754 idem

nella mattina del 9 marzo prossimo, alle ore dieci, nello stabile posto sulla piazza S. Martino di Firenze, avanti l'intendente o suo delegato, per mezzo di pubblico incanto a candela vergine, si procederà nuovamente alla vendita delle monete surriferite in base al prezzo stabilito dal Ministero delle Finanze in lire centocinquanta (150) al quintale.

Trenta chilogrammi delle indicate monete sono ostensibili come campione presso questa Intendenza in tutti i giorni ed ore d'offizio. La vendita di cui si tratta, oltre alle condizioni prescritte dal vigente regolamento di contabilità, è vincolata da quelle del sottoposto

Capitolato.

Art. 1. Le monete di rame difformate che vengono poste in vendita in tre separati lotti sotto l'osservanza del presente capitolato sono quelle denominate come trovansi indicate al seguente articolo 2.

Art. 2. Il Governo, senza guarentire in alcun modo il titolo e la bontà del rame delle suddette monete, dichiara che il saggio delle medesime, stato per sua disposizione officialmente eseguito, ha dato i risultamenti descritti nel seguente prospetto:

SPECIE	Composizione delle monete, rappresentata in millesimi							
	5 GRANA	4 GRANA	3 GRANA	3 GRANA	2 1/2 GRANA	1 1/2 GRANA	1 GRANA	1/2 GRANA
Rame	972	977	967	919	935	989	986	989
Stagno	14	8	16	50	7	4	8	5
Piombo	6	9	8	17	3	1	2	2
Zinco	6	5	6	8	5		4	4
Ferro	2	1	3	3	traccie	2	traccie	traccie
Materie terrose	traccia	traccie	traccia	traccie	idem	traccie	idem	idem

Art. 3. L'asta sarà tenuta separatamente per ciascun lotto.

Art. 4. Il deliberamento seguirà a favore di quel concorrente, per ciascun lotto, che avrà presentato la migliore e più vantaggiosa offerta sul prezzo predetto determinato dal Ministero, ed avrà luogo ancorchè si presenti un solo offerente.

Art. 5. Qualora due o più concorrenti facciano la stessa offerta per ogni lotto, ed essa sia la migliore, si procederà all'istante fra i medesimi ad una nuova licitazione o partiti segreti, e colui che avrà fatta la migliore proposta sarà dichiarato aggiudicatario.

Art. 6. Non è ammessa alcuna proposta condizionata.

Art. 7. Per essere ammessi all'incanto, i concorrenti dovranno depositare, presso chi presiederà l'incanto, la somma di lire 12,000 per ogni lotto, in numerario o in rendita del Debito Pubblico consolidato al 5 per cento a valore di Borsa, giusta gli ordinamenti amministrativi in vigore. Chiuso l'incanto, siffatti depositi saranno immediatamente restituiti, ritenendosi solamente quello fatto dagli aggiudicatari sino a che non venga stipulato il contratto.

Art. 8. La cessione delle monete sarà fatta in Venezia nei magazzini della Zecca, in cui le medesime trovansi depositate, od in quelli altri locali che il Governo stimasse conveniente di destinare a tale oggetto.

Art. 9. La consegna avrà luogo nei giorni designati dall'amministrazione, a peso, in partite non minori di cento chilogrammi per ogni pesata, e di cento quintali metrici per ciascun giorno, di modo che il trasporto del materiale fuori dei magazzini della Zecca dovrà trovarsi compiuto nel più breve termine possibile.

Art. 10. Il pesamento delle monete sarà fatto a merce nuda da agenti dell'amministrazione delle Zecche, non che dal compratore personalmente o per mezzo di delegati di sua fiducia, senza che possa quest'ultimo pretendere alcun diffalco per lordure od altro.

Art. 11. Il ritiramento del suddetto rame dai magazzini del Governo dovrà cominciare entro il termine di giorni 10 dal dì in cui sarà fatto invito dalla Intendenza di finanza di Venezia, e continuare giornalmente senza interruzione, salvo i giorni festivi. Non potranno aver luogo le operazioni di pesamento e consegna, se il pesatore o chi per esso non avrà prima giustificato agli uffiziali del Governo, mediante produzione della relativa quietanza, di aver eseguito nella Tesoreria provinciale di Venezia il versamento della somma corrispondente a quattro quinti del valore totale per ciascun lotto.

Art. 12. Il deliberatario di ciascun lotto che non si trovasse pronto ed in piena regola per effettuare il detto ritiro, od incominciata l'operazione istessa ne interrompesse il corso, ovvero ritirasse giornalmente una quantità minore della stabilita dall'articolo 9, incorrerà immediatamente in contravvenzione e sarà passibile delle penalità comminate dall'art. 19 del capitolato medesimo.

Art. 13. Tutte le spese concernenti la provvista di sacchi, barili e casse ed ogni altra qualunque relativa al trasporto del materiale pesato e consegnato dalla stadera ai barili e dal luogo dove esiste a quello di destinazione, sono interamente a carico del compratore, il quale resta esente da qualunque retribuzione, mercede o compenso per qualsivoglia titolo agli agenti dell'amministrazione incaricati di dirigere, sorvegliare ed eseguire le operazioni di movimento, pesamento e consegna.

Art. 14. I pesi delle monete saranno tutti registrati da agenti governativi, come pure dal compratore, onde in fine di ciascun giorno possa farsene la somma ed il riepilogo, che formerà base del credito e debito rispettivo.

Art. 15. Accertato per tal modo e liquidato in forma regolare dagli uffiziali governativi il debito del compratore, dovrà questi, nella giornata successiva a quella in cui sarà seguita la consegna dell'ultima partita, comprovare, nel modo accennato qui sopra all'art. 11, di aver saldato il relativo suo debito.

I versamenti in tesoreria saranno fatti in conto entrate straordinarie della Direzione generale del Tesoro — *Vendita di monete di rame tolte dal corso nelle provincie meridionali.*

Art. 16. L'orario giornaliero per l'eseguimento delle sopraindicate operazioni di pesamento, consegna ed esportazione delle monete sarà fissato d'accordo fra gli incaricati governativi presso la zecca di Venezia ed il compratore.

Art. 17. Il deliberatario del rame o la persona e le persone che avessero da lui regolare mandato e procura di rappresentarlo per l'oggetto cui si riferisce il presente quaderno d'oneri, dovranno eleggere domicilio legale in Firenze od in Venezia.

Art. 18. Per guarentire l'adempimento delle condizioni imposte dal presente capitolato, il compratore dovrà fornire una cauzione corrispondente al quinto dell'intiero valore delle monete.

Tale cauzione potrà essere data in numerario o in rendita del Debito pubblico al valore di Borsa, secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti amministrativi.

Art. 19. Se il deliberatario mancherà ad alcune delle obbligazioni assunte, e segnatamente a quella del ritiro ed esportazione della merce nel tempo stabilito dall'art. 11 del presente capitolato, sarà in facoltà del Governo di dichiarare sciolto il contratto e di rinnovare la vendita con altri, a spese, rischio e pericolo del deliberatario medesimo, il quale andrà inoltre, a titolo di penale, soggetto alla perdita della cauzione, indipendentemente dal risarcimento dei danni.

Art. 20. Qualunque quistione o dubbiezza potesse insorgere sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente quaderno d'oneri, sarà risolta dal Ministero delle finanze, le cui decisioni diventeranno senz'altro esecutorie, salvo al deliberatario il ricorso nelle vie legali.

Art. 21. Essendo Venezia portofranco, il deliberatario riceverà il materiale suddetto insieme ad una bolletta, mediante la quale potrà introdurlo nel territorio doganale interno, come merce nazionale esente da dazio.

Art. 22. Il contratto non sarà valido per l'Amministrazione se non dopo essere stato approvato ai termini del regolamento.

Art. 23. Tutte le spese inerenti alla pubblicazione degli avvisi, della stipulazione e registrazione del contratto, ed alla trascrizione delle copie relative, tanto ad uso del Ministero, le quali dovranno essere in numero di sei, quanto ad uso dei deliberatari, andranno a carico di questi ultimi, in rate uguali, anche se i lotti non saranno aggiudicati tutti nel medesimo giorno.

Qualora fosse aggiudicato un solo lotto, l'aggiudicatario concorrerà alla spesa inerente alla pubblicazione degli avvisi per una sola quarta parte, e pagherà per intero la spesa di stipulazione del contratto, relativa registrazione e trascrizione delle copie come sopra.

Art. 24. Le spese occorrenti pel trasporto del materiale suddetto dal luogo ove giace in deposito a quello della consegna sono pure a carico degli acquirenti.

Sarà parimenti a carico dell'acquirente il pagamento delle competenze in L. 120 pel saggio ed analisi chimica eseguita sulle suddette monete di rame da rimborsarsi alla Direzione della soppressa zecca di Venezia, che ne ha anticipato il pagamento con fondi erariali.

Quando nel 9 marzo prossimo avvenga l'aggiudicazione di tutti o di alcuno dei suddescritti lotti, si avverte che il termine utile, ossia fatali, per migliorare con aumento non minore del ventesimo le offerte degli aggiudicatari, scadrà alle ore 10 ant. del 24 marzo medesimo.

Firenze, li 4 febbraio 1871.

531 *Per l'Intendente*: G. POGGI.

È compiuta la pubblicazione dell'opera

I MOTIVI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

E DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI ESSO

TRATTI

1° Da lavori preparatorii de' Codici di procedura civile degli Stati Sardi del 1854 e del 1859;

2° Da quelli del Codice di procedura civile del Regno d'Italia del 1865;

3° Dalla esposizione dei motivi della *Loi sur la Procédure civile du Canton de Genève*, seguita dal nostro Codice;

4° Dal Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi del 1854, fatto dai professori PISANELLI, SCIALOJA e MANCINI,

ED ORDINATI SOTTO CIASCUN ARTICOLO

Dal cavaliere avvocato **GAETANO FOSCHINI**

giudice istruttore presso il tribunale d'Isernia.

L'autore è quello stesso che pubblicò l'altra opera dei *Motivi del Codice Civile*, di cui si è ripetuta l'edizione. Il pregio di questo novello lavoro, definito come il più sobrio e migliore commento del Codice di Procedura Civile, è stato riconosciuto e dichiarato dai più illustri giureconsulti d'Italia con lettere date a stampa.

Un volume in-8° di circa 900 *pagine* — **L. 10.**

Contro relativo vaglia postale diretto alla Tipografia EREDI BOTTA (Torino, via Corte d'Appello, 22 — Firenze, via del Castellaccio, 12) si spedisce franco di porto in tutto il Regno.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ABRUZZO ULTRA SECONDO

Avviso d'asta

per l'appalto del mantenimento del terzo tronco della strada nazionale dell'Umbria.

D'incarico del Ministero dei lavori pubblici, il giorno primo del venturo mese di marzo, alle ore 10 ant., si procederà in quest'ufficio, e sotto la presidenza del signor prefetto, ovvero, se impedito, del signor consigliere delegato assistito dal signor ingegnere capo del genio civile, all'incanto a partiti segreti, in base al prezzo d'asta di lire seimila duecentoquaranta (6240), ed al successivo deliberamento a favore del miglior offerente in ribasso di un tanto per cento a detta somma, e sempre quando sia raggiunto nell'offerta il *minimum* previamente stabilito in apposita scheda suggellata in conformità del disposto dall'art. 92 del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, dell'appalto delle opere di manutenzione del terzo tronco della strada nazionale dell'Umbria compresa fra il ponte di legname sul Velino detto di Santa Margherita ed il confine della provincia presso Rieti, della lunghezza di metri 16910.

Il contratto d'appalto è stabilito pel periodo di anni sei, da decorrere dal dì primo aprile 1871 al 31 marzo 1877, e colle condizioni apparenti dal capitolato d'appalto, stima dei lavori e computo metrico, relazione spiegativa e annessi compilati dall'uffizio tecnico governativo il 29 agosto 1870, già riveduti e corretti dall'uffizio tecnico di revisione presso il Ministero dei lavori pubblici, dei quali documenti chiunque potrà aver visione nella Divisione 1ª di questa prefettura in tutte le ore d'uffizio.

Il ribasso d'asta si applicherà tanto ai lavori a corpo quanto a quelli a misura, ed a quelli che si faranno ad economia a prezzi stabiliti nell'elenco.

Nell'appalto sono compresi tutti gli altri lavori straordinari che occorressero a senso del capitolato, ai prezzi apparenti dagli elenchi, e colle condizioni di ribasso avanti indicate.

I pagamenti si faranno in due rate semestrali posticipate a norma dell'articolo 46 del capitolato.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima presentare:

1° Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo del domicilio dei concorrenti;

2° Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità, ed in sua vece i lavori, abbia le cognizioni e la capacità necessaria per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi;

3° Depositare presso l'uffizio appaltante una somma di lire settecento (700) in numerario, od in biglietti della Banca Nazionale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi dalla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di quest'ufficio.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni, dovrà l'appaltatore, entro giorni quindici dalla data dell'aggiudicazione definitiva, stipulare il relativo contratto passando atto di sottomissione con cauzione definitiva in una somma equivalente ad una mezz'annata del canone d'appalto, che potrà essere prodotta in numerario, in biglietti della Banca Nazionale od anche in cedole del debito pubblico al portatore, ma calcolate al valore effettivo di Borsa al giorno del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, di bollo, di concessione governativa, di copie d'atti e ogni altra relativa sono a carico dell'appaltatore, il quale dovrà depositare a mani del segretario sottoscritto lire 350, salva liquidazione.

Aquila, 9 febbraio 1871.

Il Segretario incaricato dei contratti
544 N. RISERI.

SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO

CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

Via Borgogna, N. 5

Pel giorno di lunedì 27 corrente febbraio, alle ore 11 antim. e successivi occorrendo, nel locale del Teatro Milanese, sul Corso Vittorio Emanuele, numero 15, è convocata l'assemblea generale dei soci per deliberare sui seguenti oggetti:

1° Nomina del presidente dell'assemblea.

2° Rapporto del direttore sull'andamento delle operazioni sociali dell'esercizio 1870.

3° Rapporto del Consiglio d'Amministrazione sulle misure amministrative da lui prese nell'esercizio sociale 1870.

4° Se in massima possa accordarsi una giubilazione con intiero stipendio al direttore signor ing. cav. Cardani quando per legittimi motivi non possa più continuare i suoi servizi o quando il Consiglio d'amministrazione crederà di dover proporre la di lui surroga.

5° Relazione della Commissione di revisione del bilancio consuntivo 1869.

6° Sulla pendenza degli impiegati alla Direzione relativa alla tassa sulla ricchezza mobile la cui decisione venne nell'ultima assemblea tenuta in sospeso.

7° Nomina della Commissione di revisione del bilancio 1870.

8° Nomina della Commissione per la formazione della tariffa 1871 e approvazione del relativo mandato.

9° Indicazione dei membri del Consiglio d'amministrazione che per anzianità di nomina scadono dal loro incarico, e delle provincie scoperte di rappresentanza nel Consiglio, per le occorrenti disposizioni per rimpiazzo.

10° Nomina di un supplente nel Consiglio d'amministrazione in sostituzione al cessante per anzianità signor Litta Modignani nob. Alfonso.

11° Indicazione dei membri del Consiglio generale che scadono dal loro mandato

Milano, il 10 febbraio 1871.

Il Direttore Ing F. CARDANI. — *Il Segretario* MASSARA dott FEDELE.

545

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 6ª *dell'anno* 1871. 548

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti	Ritiri
Risparmi	636	603	128,932 81	113,223 38
Depositi diversi	44	92	90,280 42	55,951 27
Casse affiliate di 1ª classe in conto corr.	»	»	37,997 »	9,745 19
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	31,790 »	2,000 »
Associazione italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme			289,000 23	180,919 84

Decreto.

(*Art. 111 del Reg. 8 ottobre* 1870)

Dall'I. R. tribunale provinciale di Padova viene aggiudicata la eredità lasciata dal defunto Vettore Macchi d'Alessandro, morto in Padova li 31 luglio 1871, per intiero alla di esso vedova Luigia Borghi, la quale l'adì beneficiariamente colla istanza 6 agosto 1821, n. 8790, e ciò stante la ripudia fatta sulla stessa eredità pella quota legittima ad esso spettante da Alessandro Macchi padre del defunto nel prot. verb. 28 giugno 1829, numero 2587, assunte dall'I. R. pretura di Gallarate, non che stante la giudiziale convenzione 12 maggio p. p., numero 6534, con cui i fratelli al defunto Macchi che contendevano la validità del di lui testamento assentirono che fosse aggiudicata alla vedova stessa a tenore del medesimo.

Giustificato avendo la erede il pagamento della tassa ereditaria, si dichiara con ciò chiusa la presente ventilazione.

Ciò s'intimi a Luigia Borghi vedova Macchi per attergato all'istanza numero 17092.

Dall'I. R. tribunale provinciale.
Padova, 28 giugno 1835. 538

Dichiarazione.

Per ogni effetto di ragione e di legge dichiaro che i titoli provvisorii del prestito a premii della città di Bari delle Puglie, serie 219, n. 97, serie 219, n. 99, andati smarriti, erano di mia proprietà. Ed affinchè il signor Francesco Compagnoni di Milano, assuntore di detto prestito, mi rilasci ugualmente le obbligazioni corrispondenti in serie e numeri a detti titoli, faccia pubblica la presente dichiarazione, in forza della quale i titoli medesimi restano ammortizzati.

Li 3 febbraio 1871.
546 FERDINANDO ARCELLI.

Adozione.

Sull'istanza di Volta Teresa Domenica Maria, vedova di Pietro Sanlorenzo, residente a Viarigi Monferrato, la Corte d'appello sedente in Casale emetteva alla data 22 marzo 1870 il seguente decreto:

« Assunte le opportune informazioni, e verificate le circostanze di di cui nell'art 215 del Codice civile;

« Sentito il Pubblico Ministero in Camera di consiglio;

« E visto l'articolo 216 del citato Codice,

« Dichiara che si fa luogo all'adozione del Giovanni Pietro Paolo Persano, di genitori incerti, per parte della Teresa Domenica Maria Volta del fu Vittorio vedova di Pietro Antonio Sanlorenzo di Viarigi.

« Angelini, P° P°.
« Gotta, vicecanc. »

Tanto si fa noto a termini dell'articolo 218 del vigente Codice civile.
Casale Monferrato, 11 febbraio 1871.
547 B. GATTI, proc.

Dichiarazione d'assenza.

Pubblicazione a' termini dell'articolo 23 del Codice civile.

Sull'instanza di Rosa Filippini vedova di Giovanni Denegri, residente a Sestri Ponente, e di altri cointeressati, il tribunale civile di Genova, prima di pronunciare la instata dichiarazione d'assenza di Luigi Denegri fu Giovanni, nato, domiciliato e già residente in Sampierdarena, ha emanato il seguente provvedimento:

« Il tribunale civile, sezione quarta,

« Intesa la relazione dell'avanti scritto ricorso, e documenti allo stesso uniti;

« Visto l'articolo 23 del Codice civile.

« Innanzi tutto ordina che siano assunte informazioni sull'assenza del nominato Luigi Denegri, delegando a tal uopo il signor pretore di Sestri Ponente. »

Genova, 28 gennaio 1871.
Dedone G A.
Tiscornia, vicecanc
Genova, 4 febbraio 1871.
530 G. MORRO, caus.

Avviso

per dichiarazione d'assenza.

Per gli effetti che di legge si deduce a pubblica notizia qualmente il tribunale civile e correzionale di Genova con sua sentenza del sei scorso agosto ha dichiarato l'assenza del signor Gio. Batt. Molinello fu Giuseppe di detta città di Genova.

Genova, li 29 dicembre 1870
155 LUIGI COSTA, proc. capo.

Decreto.

(*Art. 111 del Reg. 8 ottobre* 1870)

Visti gli atti ereditari assunti per la morte di Luigia Borghi, già vedova di Vittore Macchi, avvenuta li 16 dicembre 1838 in Gallarate; e

Visto il di lei testamento olografo 8 stesso mese, depositato in atti del notaro dott. Ferante Gariboldi nel giorno 14 successivo;

L'Imp. R. pretura in Gallarate aggiudica la eredità di donna Luigia Borghi in base al testamento medesimo agli eredi instituiti avvocato Giuseppe Bonomi e dott. Luigi Bonomi padre e figlio in parti eguali, avendola adita col beneficio dell'inventario, come al prot. 24 dicembre 1838, n. 6150, dichiarandosi con ciò ultimata la ventilazione di tale eredità.

Ciò s'intimi all'avv. Bonomi ed al di lui figlio con domicilio presso il medesimo.

Gallarate, dall'Imp. R. pretura.
Li 20 aprile 1839
Toni, pretore.

La presente copia è conforme all'originale esistente negli atti di questa cessata pretura.

Gallarate, dalla cancelleria della pretura.
Li 3 dicembre 1870.
Il cancelliere
510 PANZERINI.

Estratto d'annotazione a bando venale.

Al seguito della sentenza proferita dal tribunale civile di Arezzo (1ª sezione) nel dì 30 gennaio 1871, registrata a debito in Arezzo li 7 stante, reg. 13, n. 87, per L. 1 20 da Comanducci, alla pubblica udienza che dal tribunale suddetto sarà tenuta la mattina del dì due marzo 1871, a ore 10, avrà luogo il secondo incanto per la vendita dello stabile sulle istanze di Donato Fabbricci, agricoltore domiciliato a Staggiano, rappresentato *ex officio* da messer Domenico Ficai perchè ammesso al benefizio del gratuito patrocinio con deliberazione del dì 25 novembre 1869 in danno di Berenice Mondacci vedova del fu Giov. Battista Cecchi come madre e legittima rappresentante dei figli ed eredi di detto Giov. Battista Cecchi, e del signor Giovanni Mugnai nella sua qualità di sindaco definitivo al fallimento del predetto Giov. Battista Cecchi, tutti domiciliati in Arezzo e possidenti, consistente in una casa situata in Arezzo in via San Lorentino, per il prezzo di stima dibassato di un decimo, e così per la somma di lire it. 5,134 14 ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 28 novembre 1870, registrato a debito in Arezzo il 29 successivo, reg. 13, n. 1327, per L. 1 10 da Comanducci.

Dal tribunale civile di Arezzo.
Li 10 febbraio 1871.
541 PAOLO SANDRELLI, canc.

Estratto di bando per vendita coatta.

In esecuzione della sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 10 settembre 1870, registrata in Firenze li 10 ottobre detto con marca da lire una annullata, ed al seguito dell'ordinanza dell'illustrissimo signor presidente del tribunale suddetto del dì diciotto gennaio 1870, ed

Alle istanze del sig. Lorenzo Valli, domiciliato al Borgo San Lorenzo, rappresentato dal sottoscritto di lui procuratore legale,

Sarà proceduto nella pubblica udienza che si terrà dal tribunale stesso la mattina del dì venti marzo mille ottocento settantuno agli incanti dell'appresso immobile espropriato a danno di Angiolo e Pietro d'Anton-Maria Cecchini, lavoratori di terre domiciliati nel popolo di San Casciano in Padule, comune di Vicchio, cioè:

D'un podere denominato il Poderino Chiuso, con casa colonica e appezzamenti boschivi attigui, il tutto situato nel popolo di San Casciano in Padule, in parte nel popolo di Santa Felicita a Gattaja, comune di Vicchio, descritti ai campioni catastali di detto comune in sezione G dalle particelle di n. 333, 381, 383, 382, 384, 386, 909, 902, 323, 924, 925, 926, 927, 929, 930, 945, 1032, 928, 861, 862, ed in sez. F dalla particella 416, sotto gli articoli di stima 268, 306, 307, 608, 310, 679, 689, 690, 691, 603, 922, 659, 182, con rendita imponibile di lire 293 69, cui confina Santoni, Bonanni, Altoviti-Avila, Peratoner, salvo, ecc.

E detto immobile valutato dal perito giudiciale signor Amerigo Balestrieri lire tredicimila ottocento sessanta, e come dalla di lui perizia del dì 7 giugno 1870, registrata in Firenze li 9 giugno detto, alla quale dovrà aversi relazione, sarà nella surriferita udienza, e nelle successive occorrendo, rilasciato e liberato in un solo lotto al maggiore e migliore offerente, e sotto le condizioni di vendita di che nell'anzidetta sentenza del dì 10 settembre 1870, e relativo bando del dì 7 febbraio 1871, al quale, ecc.

Si deduce pure che con la surriferita sentenza del dì 10 settembre 1870 fu aperto il giudizio di graduatoria dei creditori di detti fratelli Cecchini aventi diritto al prezzo di liberazione dell'immobile predetto, e fu ingiunto ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria di questo tribunale civile e correzionale di Firenze le loro domande di collocazione coi relativi documenti entro trenta giorni dalla notificazione del bando per dar luogo alla relativa graduatoria, per la istruzione della quale venne delegato il giudice sig. avv. Lorenzo Bonci, e come da detta sentenza, alla quale, ecc.

Firenze, li 11 febbraio 1871.
521 Dott. ENRICO STEFANO FRANÇOIS.

Decreto.

(*Art. 111 del Reg. 8 ottobre* 1870)

Per parte di questa Imp. R. pretura la eredità lasciata dall'avv. Giuseppe Bonomi di Gallarate, morto il 28 settembre 1851, viene in base a testamento e puramente, ossia senza beneficio dell'inventario, aggiudicata per intiero al suo figlio signor dott. Luigi Bonomi, avendo egli fatta analoga adizione nel protocollo 16 ottobre 1851, n. 8438.

Con che si dichiara ultimata la ventilazione dell'asse di cui si tratta, autorizzandosi l'erede colla scorta del presente decreto a procedere alla trascrizione di proprietà degli stabili nelle tavole censuarie.

Gallarate, dall'Imp R. pretura.
Li 22 luglio 1852.
Sertoli, pretore.

La presente copia è conforme all'orginale esistente negli atti di questa cessata pretura.

Gallarate, dalla cancelleria della pretura.
Li 3 dicembre 1870.
Il cancelliere
539 D. PANZERINI.

Estratto.

Al seguito del giudizio di espropriazione immobiliare iniziato contro il signor Giuseppe del fu Pietro Beconi di Firenze con precetto del mese, stato al medesimo notificato li 24 agosto 1870, il creditore istante Cesare Batistelli, domiciliato pure in Firenze e rappresentato dal sottoscritto per decreto della Commissione di gratuito patrocinio presso il tribunale civile di questa città de' 23 gennaio 1871, con apposito ricorso avanzato all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile predetto li 31 gennaio prossimo passato richiese la nomina di un perito ingegnere per procedere alla stima dello immobile in detto precetto descritto, e consistente:

In uno stabile di moderna costruzione situato in Firenze in via Pancani presso la Madonna della Tosse, edificato sul terreno distinto dalla particella di n. 1145 della sezione H della comune di Fiesole, ed a cui confina via Nuova Pancani, Zelli, Lapi con orto, Laschi e fratelli Pancani, e precisamente sul terreno del detto Beconi acquistato dai fratelli Pancani col contratto de' 7 aprile 1868, rogato Paoli e registrato il dì sedici detto, salvo, ecc.

Firenze, li 10 febbraio 1871.
512 D VALENTE V. ADIMARI.

Editto.

Si rende noto che sopra istanza di Andrea Antoniazzi fu Antonio, negoziante di Treviso, con odierno decreto p. u. venne ordinato ai riguardi e sopra tutta la sostanza mobile ed immobile, esistente nelle provincie del Regno nelle quali è in vigore la legge 17 dicembre 1862, di Andrea Antoniazzi suddetto, l'avviamento della procedura di componimento dalla detta legge contemplato, colla nomina di un commissario giudiziale del notaio di Treviso dottor Carlo Sartorelli, ritenuto frattanto sospeso ogni pagamento, con avvertenza che verrà particolarmente pubblicato l'editto per la occorrente insinuazione dei crediti e relativa pertrattazione, ma che, ad onta di ciò, sarà libero ai creditori di insinuare anche immediatamente i rispettivi loro crediti negli effetti del § 15 della succitata legge presso il commissario giudiziale.

Lo che si pubblichi, come di metodo, mediante affissione nei soliti luoghi, ed inserzione nella *Gazzetta di Treviso*, e ciò a senso del § 10 e per gli effetti del § 14 della suddetta legge.

Il cav. reggente,
STRUFALDO.

Dal Regio tribunale provinciale.
Treviso, li 8 febbraio 1871.
513 G. PADANZA.

Nota per aumento di sesto.

Al pubblico incanto del dì nove febbraio 1871 il signor Angiolo del fu Sabato Usigli, residente e negoziante domiciliato a Firenze, fu per il prezzo di lire italiane 7000 dichiarato compratore di una casa situata in Arezzo in via Cavour, n. 2, composta di più e diverse stanze da terra a tetto, confinata da via Cavour, da Accademia del teatro Petrarca, da Falcini, e da Redi, rappresentata all'estimo del comune di Arezzo in sezione C dalla particella 870, articolo di stima 435, con rendita imponibile di lire 254 27, e con rendita denunziata di lire 450, sulla quale nell'anno 1870 fu corrisposta per tributo erariale la somma di lire 56 25.

Il termine utile per fare l'aumento di sesto scade perciò col dì ventiquattro febbraio corrente.

Dal tribunale civile di Arezzo.
Li 11 febbraio 1871.
PAOLO SANDRELLI, canc.

Registrata con marca da lire 1 20, Repertorio n. 183.
542 Paolo Sandrelli, canc.

Nota per aumento di sesto.

Al pubblico incanto del dì otto febbraio 1871 il signor Giuseppe del fu Ildefonso Paccinelli, possidente domiciliato alla Badia al Pino, fu per il prezzo di lire italiane 2001 dichiarato compratore del lotto primo dei beni spettanti al fallimento di Donato ed Enrichetta coniugi Carlotti, consistente in una casa situata in luogo detto la Pieve al Toppo, composta di due piani ed annesso resede, rappresentata all'estimo del comune di Civitella in sezione G dalle particelle 558 e 582, confinata da strada che va a Foiano, da strada che va a Siena, e da Boschi Pietro, con rendita imponibile di lire italiane 10 92, sulla quale fu nell'anno 1869 pagata per tributo erariale la somma di lire italiane 5 45.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto scade perciò col dì ventitre febbraio 1871.

Dal tribunale civile di Arezzo.
Li 10 febbraio 1871.
PAOLO SANDRELLI, canc.

Registrata con marca da lire 1 20, Repertorio n. 181.
543 P Sandrelli, canc.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA